

Policlic

L'in-formazione a portata di clic_

Rivista mensile

n.9 Marzo 2021

PARI, NON UGUALI

LIVELLARE I DIRITTI VALORIZZANDO LE DIFFERENZE

Editoriale di

Marilena Grassadonia

Intervista alla

Prof.ssa Marcella Corsi



POLITICA • STORIA • FILOSOFIA • DIRITTO • ECONOMIA • SCIENZE

Policlic

L'In-formazione a portata di clic_

Policlic

L'In-formazione a portata di clic_



www.policlic.it



[PoliclicBachecaUfficiale](https://www.facebook.com/PoliclicBachecaUfficiale)



[@Policlic_it](https://twitter.com/Policlic_it)

Per scrivere alla redazione:

redazione@policlic.it

LA REDAZIONE

William De Carlo
Federico Paolini
Guglielmo Vinci
Vincenzo Martucci
Lucia Polvanesi
Francesco Finucci
Luca Di San Carlo
Francesco Battista
Emanuele Del Ferraro

[Copertina realizzata da](#)

ALCO lab
communication - web strategies

Indice interattivo

Introduzione al lettore	5
In questo numero	6
<i>di Marilena Grassadonia</i> C'è chi la chiama "libertà di espressione", io la chiamo inciviltà	9
<i>di Luca Battaglia</i> La condizione femminile da fine Ottocento alla riforma del diritto di famiglia <i>Il lungo e travagliato cammino verso la parità dei sessi</i>	13
<i>di Francesco Battista</i> Arriva la legge Zan contro l'omobittransfobia: svolta verso la parità <i>Storia, contenuti e prospettive di una riforma attesa da decenni</i>	21
<i>di Fiorenza Beninato</i> Coppie omosessuali e maternità surrogata <i>Il diritto del minore a un pieno rapporto di filiazione con entrambi i componenti dell'unione civile</i>	30
<i>di Arianna Pasquini</i> L'analisi dell'economia femminista come nuovo paradigma economico e sociale <i>Intervista a Marcella Corsi</i>	36
<i>di Alessandro Lugli</i> La segregazione di genere nel mondo del lavoro italiano <i>Un'analisi dei livelli occupazionali femminili alla luce della pandemia</i>	41
<i>di Francesca Colluto</i> "Nel paese che sembra una scarpa" ma si atteggia da gambero <i>Diritto d'aborto? Italia ed Europa credenti non praticanti</i>	49
<i>di Gloria Pisacane</i> La testimonianza	55

Introduzione al lettore

Il nuovo numero di Policlic è incentrato sulle tematiche di genere. Si tenta di fare luce sulle questioni più importanti legate al tema, al fine di comprendere a che punto sia il processo di emancipazione delle donne e delle persone LGBT+ nella società contemporanea.

Il numero si apre con l'editoriale di Marilena Grassadonia, attivista LGBT+ e per i diritti civili, ex presidente dell'Associazione "Famiglie Arcobaleno", impegnata nella lotta per i diritti delle famiglie omogenitoriali, per una scuola laica e inclusiva, per i diritti delle donne e contro gli stereotipi di genere.

Dal punto di vista giuridico, si propongono degli approfondimenti sulla legge contro l'omobitansfobia, sulla maternità surrogata, sul diritto all'aborto. Dal punto di vista storico, si ripercorre la condizione femminile da fine Ottocento alla riforma del diritto di famiglia. Dal punto di vista politico, si analizza il problema della segregazione di genere nel mondo del lavoro italiano, per comprendere da dove partire per risolvere una delle grandi contraddizioni aggravate dalla crisi da COVID-19.

Arricchiscono il numero l'intervista alla professoressa Marcella Corsi, economista femminista e ordinaria di economia politica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche della Sapienza, e la testimonianza di Gloria Pisacane, vicepresidente di LeA – Liberamente e Apertamente, associazione LGBTQI+ e transfemminista del leccese.

Policlic vi augura una *buona lettura!*

In questo numero

C'È CHI LA CHIAMA "LIBERTÀ DI ESPRESSIONE", IO LA CHIAMO INCIVILTÀ

di Marilena Grassadonia

La pandemia ha sconvolto le nostre vite. È il tempo delle quattro mura per donne costrette a convivere con violenze fisiche e psicologiche, per studenti costretti a fare i conti con uno schermo in DAD, per persone LGBT+ costrette a vivere in famiglie non accoglienti. È il tempo delle famiglie arcobaleno, messe ai margini da una politica più attenta a legami parentali e relazioni di sangue che a garantire pari dignità e diritti a tutte le persone. Le discriminazioni si acquiscono e a volte cambiano forma. È arrivato il tempo di combatterle, è arrivato il tempo delle leggi, è arrivato il tempo della formazione e della cultura.

LA CONDIZIONE FEMMINILE DA FINE OTTOCENTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Il lungo e travagliato cammino verso la parità dei sessi

di Luca Battaglia

Se verso la fine dell'Ottocento le lotte femministe si concentravano sul riconoscimento del diritto di voto alle donne, all'indomani dei due conflitti mondiali hanno riguardato il superamento del concetto tradizionale di famiglia, fondata sulla figura preminente dell'uomo. Le radicali riforme attuate negli anni Settanta hanno introdotto numerose novità, tra cui il divorzio, l'interruzione della gravidanza e un riassetto del diritto di famiglia. Nonostante tali traguardi, il cammino verso una piena e totale parità dei sessi resta ancora oggi molto lungo.

ARRIVA LA LEGGE ZAN CONTRO L'OMOBITRANSFOBIA: SVOLTA VERSO LA PARITÀ

Storia, contenuti e prospettive di una riforma attesa da decenni

di Francesco Battista

Lo scorso 4 novembre, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge Zan per la prevenzione e il contrasto dell'omobitranfobia. Il testo, che risponde alle indicazioni della CEDU e avvicina l'Italia agli altri Stati europei, ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato c'è chi lo ritiene insufficiente, dall'altro chi lo considera liberticida. L'articolo esamina i contenuti della riforma, ricordando che la lotta alle discriminazioni è un passaggio imprescindibile per affermare la parità.

COPPIE OMOSESSUALI E MATERNITÀ SURROGATA

Il diritto del minore a un pieno rapporto di filiazione con entrambi i componenti dell'unione civile

di Fiorenza Beninato

La Consulta ha affermato che la maternità surrogata lede in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Proprio perché il nostro ordinamento ripudia tale modalità di concepimento, nel 2019 le Sezioni Unite hanno negato la trascrivibilità in Italia di provvedimenti giurisdizionali di Paesi stranieri che accertino il rapporto di genitorialità tra il minore procreato all'estero con maternità surrogata e il genitore unito

civilmente che non abbia con il minore alcun legame biologico. Nel presente elaborato si verificherà l'impatto di tale pronuncia sugli interessi del minore a un pieno status filiationis.

L'ANALISI DELL'ECONOMIA FEMMINISTA COME NUOVO PARADIGMA ECONOMICO E SOCIALE

Intervista a Marcella Corsi

di Arianna Pasquini

Affrontare i problemi dell'economia con uno sguardo di genere; sottolineare la non neutralità dei dati e del loro utilizzo; far emergere l'invisibile e il sommerso del mondo del lavoro non riconosciuto e non retribuito. Ne abbiamo parlato con Marcella Corsi, professoressa ordinaria di economia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università La Sapienza di Roma e co-ideatrice del Laboratorio Minerva su diversità e disuguaglianze di genere.

LA SEGREGAZIONE DI GENERE NEL MONDO DEL LAVORO ITALIANO

Un'analisi dei livelli occupazionali femminili alla luce della pandemia

di Alessandro Lugli

I recenti dati sulla disoccupazione femminile generata dalla COVID-19 hanno dato nuova rilevanza al dibattito sulle differenze di genere all'interno del mercato del lavoro italiano. L'articolo intende analizzare la condizione delle lavoratrici facendo luce sulla reale natura del mondo professionale italiano, nel tentativo di fornire una spiegazione all'ondata di licenziamenti femminili scatenati dall'emergenza sanitaria.

"NEL PAESE CHE SEMBRA UNA SCARPA" MA SI ATTEGGIA DA GAMBERO

Diritto d'aborto? Italia ed Europa credenti non praticanti

di Francesca Colluto

A distanza di quarantatré anni dall'approvazione di una delle leggi più combattute, il diritto d'aborto nella Penisola resta ancora lusso di poche. In un clima in cui obiettori di coscienza ed estremisti politici esercitano ancora una grande influenza sul corpo delle donne, cos'è veramente cambiato dall'emanazione della 194 ad oggi? E come si presenta la situazione sul piano internazionale?

La Testimonianza

di Gloria Pisacane

Per questo numero sulle questioni di genere, Policlic ha voluto dare spazio alla testimonianza di un'attivista del settore. Gloria Pisacane è vicepresidente di LeA – Liberamente e Apertamente, associazione LGBTQI+ e transfemminista di Lecce, che opera con un approccio intersezionale. Ci racconta la sua esperienza diretta nella lotta per i diritti di tutti e tutte, indifferentemente dal genere e dalle preferenze sessuali.

PARI, NON UGUALI

LIVELLARE I DIRITTI
VALORIZZANDO LE DIFFERENZE

policlic

È dalla parte dell'**ambiente**.

Per questo la nostra rivista è in **formato digitale**.



di Marilena Grassadonia
Ex Presidente dell'associazione "Famiglie Arcobaleno"

EDITORIALE

C'è chi la chiama "libertà di espressione", io la chiamo **inciviltà**

La recente pandemia ha sconvolto le nostre vite e condizionato la nostra quotidianità, facendoci scoprire come abitudini apparentemente scontate fossero invece profondamente necessarie. Socializzare, andare a scuola, improvvisare incontri e chiacchierate, portare i bimbi al parco, muoversi liberamente: tutte cose messe in discussione da una situazione improvvisa che ha evidenziato come le disuguaglianze economiche e sociali ci costringano a vivere in modo differente.

Questo tempo ha suggerito soluzioni non alla portata di tutti e tutte: non tutto il personale scolastico (docenti e studenti) ha una connessione internet per seguire le lezioni in DAD; non tutte le famiglie hanno a disposizione una macchina per raggiungere i luoghi di lavoro senza dover necessariamente prendere autobus affollati; non tutti gli anziani vivono vicini ai propri cari.

E questo tempo, oltre alle difficoltà, ci ha consegnato anche molta sofferenza. La sofferenza legata alla malattia, alla perdita di persone care, ma anche la sofferenza di chi si è trovato costretto/a a vivere in situazioni in cui avrebbe voluto stare il minor tempo possibile.

È stato il tempo dell'impennata dei casi di violenze sulle donne, violenze fisiche e psicologiche, spesso culminate in efferati femminicidi.

Questo tempo ci ha consegnato un paese patriarcale e misogino in cui le donne sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto. Molte donne e madri sono state costrette a lasciare il lavoro per seguire i figli in DAD o si sono ritrovate a lavorare in un regime di *smart working* che ha di fatto cancellato orari e pause; quello stesso *smart working* che le ha viste lavorare anche durante le ore notturne, pur di poter seguire i figli e le figlie durante le attività scolastiche.

È stato il tempo in cui molte giovani persone LGBT+ si sono ritrovate a dover vivere ventiquattr'ore su ventiquattro con una famiglia non accogliente, limitata nell'espressione del proprio sentire o costrette a subire pressioni e violenze. La DAD ha costretto molte di loro a stare lontane dalla scuola, dalle associazioni di riferimento e da tutti quei luoghi di socializzazione e confronto, necessari e indispensabili per chi vive una situazione familiare non serena. Quella stessa didattica ha segnato solchi profondi e distanze abissali per chi ha difficoltà a mostrarsi attraverso uno schermo o per chi non riesce a mante-

nera alta la concentrazione sullo studio senza un contatto fisico costante.

Questi mesi hanno evidenziato anche le ipocrisie di un Paese in cui ai congiunti e ai legami parentali è stata riconosciuta più dignità e possibilità di movimento rispetto ai tanti legami affettivi stabili non sanciti da contratti o da relazioni di sangue.

In questo scenario hanno trovato posto anche le famiglie arcobaleno. Famiglie non riconosciute dalle leggi di questo Stato, costrette a inventarsi soluzioni, spesso al limite della “disobbedienza civile”, per continuare a tenere in vita legami fisici e rapporti affettivi che non dovrebbero essere mai messi in discussione.

In Italia è madre chi partorisce ed è padre chi semplicemente dichiara, senza doverlo dimostrare, di avere un legame con quel/la bambino/a. Nelle famiglie arcobaleno ci sono di fatto due mamme o due papà non riconosciute/i dalle leggi di questo Stato. Così, se due genitori dello stesso si separano o non vivono, per qualsiasi motivazione, nella stessa casa, viene loro cancellata di colpo la possibilità di mantenere un legame fisico e costante con i propri figli e le proprie figlie. Genitori nella realtà, ma non riconosciuti giuridicamente, tenuti lontani da un confine regionale o da un divieto di movimento, che sfidano la sorte pur di incontrare i propri figli.

Purtroppo, in Italia, spesso una situazione si affronta solo quando esplose. Così, ad esempio, il coronavirus ha fatto riscoprire che la sanità e la scuola pubbliche sono elementi centrali e strategici del Paese e delle nostre comunità.

Il nostro Paese ha un problema di fondo: l'azione politica manca di prospettiva e spesso non si riesce a tracciare una via, indicando una direzione ben precisa che ci possa consegnare una so-

cietà migliore. Una società che guardi al futuro, con l'obiettivo di essere quel luogo giusto, accogliente, inclusivo e democratico in cui tutti e tutte possano ritrovarsi e avere garantita pari dignità.

La politica tende a rispondere solo quando le richieste della cittadinanza diventano pressanti. La storia più recente ce lo insegna. Quando si toccano temi che riguardano la vita reale e la dignità delle persone, spesso le risposte della politica sono timide, impacciate e intrise di ideologia. E quando questo accade, i risultati, se ci sono, sono parziali e pieni di quei compromessi che rendono difficoltosa, se non impossibile, l'applicazione reale di quelle leggi. Fanno parte della nostra Storia l'obiezione di coscienza per l'interruzione volontaria di gravidanza, la possibilità di accedere alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) solo per le coppie eterosessuali sposate o conviventi, una legge sul fine vita parziale e non chiara e, per ultima, una legge sulle Unioni Civili nata vecchia e lontana dalla realtà. Si pensi, ad esempio, che il matrimonio egualitario esiste dal 2001 in Olanda e dal 2003 in Belgio.

La legge n. 76 del 2016 (“Legge Cirinnà”) è un caso emblematico: pur nella sua importanza, non è riuscita a rispondere in modo adeguato alle esigenze di vita reale delle persone LGBT+ di questo Paese. Si tratta di una legge che è arrivata solo dopo i continui richiami dell'Unione Europea e le continue istanze testimoniate da piazze e Pride straripanti di persone.

Una legge come quella sulle Unioni Civili, nata con l'intento di colmare un gap giuridico, ha finito col creare un istituto giuridico di *apartheid* per le coppie dello stesso sesso, sancendo a livello normativo che le persone LGBT+ non sono “degne” di poter accedere al matrimonio. Questo perché, evidentemente, nel nostro Paese si continua a sovrapporre

il matrimonio civile a quello religioso, e così quel contratto, quell'impegno, quella scelta devono restare a esclusivo appannaggio delle coppie formate da un uomo e da una donna.

I diritti e i doveri previsti per le persone unite civilmente possono apparire quasi identici a quelli dei coniugi di un matrimonio, ma non è così. Non solo le parole sono importanti, soprattutto quando riguardano i nostri sogni e le nostre aspirazioni, ma le differenze tra le persone sposate e quelle unite civilmente rappresentano un solco che non sappiamo ancora quando verrà colmato. In quel solco sono caduti centinaia di bambini e bambine che in Italia hanno due genitori dello stesso sesso.

Come presidente dell'Associazione "Famiglie Arcobaleno" all'epoca della discussione parlamentare della legge Cirinnà, nei miei interventi ho sempre ripetuto un concetto ben preciso:

Anche se la politica continua ad ignorarci, noi persone LGBT+ siamo ormai uscite dal cassetto con su scritto "sterilità" dove la società ci aveva relegato per anni, e ci siamo date la possibilità di scegliere se e come diventare genitori. Da quel momento non abbiamo mai smesso di lottare per veder riconosciuti i nostri doveri di genitori e i diritti dei nostri figli e figlie di veder riconosciute le proprie realtà familiari.

I nostri figli e le nostre figlie esistono. Sono bambini e bambine in carne e ossa, cittadini e cittadine di questo Paese che la politica ha il dovere di tutelare senza sconti né compromessi. Il dovere del Parlamento è rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza della cittadinanza, invece di continuare a ratificarli. La legge sulle Unioni Civili ha di fatto sacrificato i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno, stralciando la *stepchild adoption*.

È per questo che ancora oggi le famiglie omogenitoriali sono costrette a far ricorso ai tribunali dei minori per poter adottare i propri stessi figli, dovendo affrontare percorsi giudiziari lunghi, costosi e dall'esito incerto per poter assumersi quelle responsabilità genitoriali che dovrebbero essere scontate. E così, in Italia accade che i cosiddetti "difensori della Famiglia", che si riempiono la bocca di slogan come "Difendiamo i nostri figli", in realtà si battano con forza per privare dei loro diritti bambini e bambine con due padri o due madri, e lo Stato si rende complice di questo scempio mantenendoli di fatto orfani di uno dei genitori.

Con l'Associazione "Famiglie Arcobaleno" lotto dal 2005 per portare avanti una battaglia chiara: il riconoscimento di entrambi i genitori per i nostri figli e per le nostre figlie è una responsabilità a cui la politica non può più sottrarsi. Siamo fuori tempo massimo. I nostri figli più grandi sono ormai diciottenni e la più piccola sta nascendo mentre scrivo queste righe. È impossibile spiegare a un/a bambino/a che una delle sue due mamme deve avere una delega per poterlo/a prendere a scuola, che uno dei suoi due papà non può stargli/le accanto in un letto di ospedale, che se muore una mamma rischia di non poter rimanere con l'altra, e così via.

Di esempi ce ne sono centinaia; tutti toccano la quotidianità delle nostre vite e le nostre relazioni affettive. Un viaggio di piacere, una partenza improvvisa, una separazione non prevista possono trasformarsi in esperienze difficili e dolorose, oltre a provocare traumi per la mancanza di quella che dovrebbe essere una certezza: la continuità affettiva tra genitori e figli/e.

Noi papà e mamme arcobaleno non ci sentiamo migliori di nessuno. Vogliamo solo essere inchiodati ai nostri doveri nei confronti di quei bambini e di

quelle bambine che abbiamo desiderato, messo al mondo e di cui ci prendiamo cura ogni giorno. E vogliamo poterlo fare fin dal loro primo istante di vita.

Molti sindaci e molte sindache delle più grandi città italiane, ma non tutti/e, si sono schierati/e al nostro fianco, aggiornando i certificati di nascita dei nostri figli e figlie, inserendo i nomi di entrambi i genitori. Ma questo non è bastato. Il Parlamento è ancora sordo alle nostre richieste. A volte abbiamo la sensazione che i palazzi del potere, quelli in cui la politica sale di livello insieme alla possibilità di legiferare, rimangano a una distanza abissale dalla vita reale delle persone e dai bisogni della cittadinanza.

In attesa di una legge che restituisca dignità alle nostre famiglie, in questi anni abbiamo tessuto reti, creato relazioni, raccontato le nostre vite e le nostre esperienze a tutte/i coloro hanno avuto voglia di ascoltarci, e continueremo a farlo. La visibilità è l'arma più potente che abbiamo. Spesso le persone hanno paura di ciò che non conoscono, di ciò che può sembrare distante dalla propria esperienza di vita. Abbiamo quindi capito che il raccontarsi senza filtri e con orgoglio mette in moto quella "pura curiosità" che fa nascere empatia, scambio di pensieri, dialogo, tutte cose che spesso si trasformano in crescita e sostegno reciproco.

Facciamo parte di questo mondo e ne rivendichiamo il nostro ruolo sociale.

L'arrivo di una famiglia arcobaleno a scuola è dirompente perché mette a nudo delle verità che spesso non vengono affrontate né in famiglia né nel mondo scolastico. La storia di come i nostri figli e figlie vengano al mondo spesso aiuta anche quelle coppie eterosessuali che hanno avuto figli/e da un percorso di adozione, o grazie alle tecniche di PMA, a raccontare la propria storia.

Possono così liberarsi dai "non detti" e dai condizionamenti, spesso frutto di pressioni sociali che suggeriscono silenzi e mezze verità, per sottrarsi al "giudizio altrui" ed evitare così assurdi sentimenti di vergogna. Con le nostre storie contribuiamo alla decostruzione di quegli stereotipi sociali e di genere che sono spesso fonti di bullismo e discriminazione per chi, seguendo il proprio naturale percorso, se ne allontana.

Per questo credo che il lavoro da fare nel nostro Paese sia soprattutto culturale, e sono sempre più convinta che il tutto debba partire dalla formazione e dalla scuola pubblica. Dobbiamo lavorare affinché le nuove generazioni possano costruirsi un proprio pensiero critico attraverso la formazione e progetti che promuovano l'educazione alle differenze e al rispetto. Abbiamo bisogno di una scuola pubblica, laica e inclusiva che lavori seriamente per eliminare le motivazioni che stanno alla base di discriminazioni ed episodi di bullismo.

Non è sufficiente lavorare a valle della violenza, fornendo case rifugio e finanziamenti a supporto di chi accompagnerà le persone (donne, LGBT+, ecc.) che escono da situazioni di violenza e discriminazione. Bisogna lavorare a monte di tutto questo, con una prospettiva ben chiara: fare crescere i nostri figli e le nostre figlie in un Paese laico, inclusivo, democratico e più giusto.

E se una scuola organizza un momento di riflessione sulla necessità di una legge contro l'omolesbobitansfobia, di un progetto per la parità di genere o di una legge per lo *ius soli*, non si può chiedere la presenza di un contraddittorio, perché è come se si dovesse necessariamente dare dignità di parola a persone omofobe, misogine o razziste.

Alcuni la chiamano "libertà di espressione"; io la chiamo inciviltà, e questo Paese non ne ha proprio bisogno.



La **condizione femminile** da fine Ottocento alla riforma del diritto di famiglia

Il lungo e travagliato cammino verso la parità dei sessi

La condizione della donna rappresenta uno degli argomenti storici più discussi, il cui dibattito risulta ancora particolarmente attuale. Il ruolo della donna nella società, la sua condizione lavorativa, la sua funzione all'interno delle dinamiche familiari rappresentano questioni che nascono e si affermano per la prima volta sul finire dell'Ottocento.

Si tratta di un tema particolarmente complesso che può essere analizzato da più angolazioni, coinvolgendo i settori dell'antropologia, della storia, del diritto. Data la complessità della materia, è utile un excursus che si soffermi anche sulle epocali riforme del diritto di famiglia varate negli anni Settanta del secolo scorso, che hanno profondamente modificato la fisionomia dei rapporti familiari e sociali.

I PRIMI MOVIMENTI FEMMINISTI

Nei primi anni dell'Ottocento iniziò a emergere quella che può essere defini-

ta la "questione femminile"¹. Un ruolo fondamentale fu svolto dalla rivoluzione industriale, che mutò profondamente il volto della società fino a quel momento fondata sull'agricoltura e sul lavoro nei campi. In tutto l'arco del secolo XIX, si assisté a un intenso spostamento di grandi masse di persone dalle campagne alle città dove sorgevano le fabbriche. I vecchi laboratori artigianali vennero ben presto abbandonati perché incapaci di sostenere la concorrenza della grande manifattura, che sarebbe divenuto il modello lavorativo più diffuso dell'epoca.

Con la rivoluzione industriale, dunque, il mercato del lavoro subì un radicale mutamento che implicò un impiego più frequente del lavoro non solo di uomini, ma anche di donne e bambini. Per le donne, il lavoro extradomestico, che si aggiungeva alla consueta e tradizionale cura della casa e della prole, non rappresentò una forma di emancipazione, quanto piuttosto una dura necessità derivante dai salari molto bassi non sufficienti a far fronte alle esigenze familiari.

1 G. Sabbatucci e V. Vidotto, *Il mondo contemporaneo*, Editore Laterza, Bari 2019, p. 126.



*La suffragetta Emmeline Pankhurst viene arrestata davanti a Buckingham Palace durante una manifestazione a sostegno del suffragio femminile in Inghilterra nel 1914.
Fonte: Wikimedia Commons*

Il lavoro femminile nelle fabbriche divenne, quindi, una mera prosecuzione degli obblighi tra le pareti domestiche e non comportò la liberazione dalle mansioni cui la donna era tradizionalmente destinata. La partecipazione femminile al lavoro in fabbrica sul finire dell'Ottocento fu un fenomeno marginale che riguardò solo i ceti popolari. Al contrario, tra i ceti medio-alti il lavoro femminile fu scoraggiato e giudicato socialmente deprecabile

per le insinuazioni che generava sull'impossibilità dei padri o dei mariti di non essere in grado di mantenere il proprio nucleo familiare.

Nonostante ciò, il lavoro nelle fabbriche, seppur sottopagato, fu un'occasione per le donne lavoratrici di uscire dai tradizionali compiti familiari e di venire a contatto con il mondo esterno. Verso la metà dell'Ottocento, le esperienze collettive e la partecipazione alle prime agitazioni operaie favorirono tra le donne la diffusione di una presa di coscienza della propria condizione. In questo contesto nacquero i primi movimenti cosiddetti "femministi". Fino a quel momento, isolati fenomeni di rivendicazioni volte a riconoscere maggiore dignità e autonomia alla figura della donna si erano avute durante la Rivoluzione francese, ma si trattò di posizioni elitarie che non ottennero alcun seguito.

LE LOTTE PER IL SUFFRAGIO UNIVERSALE

Le questioni dell'inferiorità economica, politica e giuridica delle donne rimasero, con poche eccezioni, estranee al pensiero liberale. Nel luglio del 1848, a Seneca Falls, presso New York, si tenne un'assemblea di circa trecento donne durante la quale l'attivista Elizabeth Cady Stanton formulò una primitiva dichiarazione dei diritti delle donne che affermava la piena uguaglianza sociale e

giuridica tra uomini e donne².

Nel pensiero liberale ottocentesco si distinsero [due importanti saggi](#) scritti rispettivamente da Harriet Taylor e John Stuart Mill sull'emancipazione femminile, in cui si giunse alla conclusione che la piena affermazione della donna passasse necessariamente per il riconoscimento degli stessi diritti degli uomini. Nella quasi totalità dei Paesi europei, infatti, le donne erano escluse dall'elettorato attivo e passivo, dalla possibilità di accedere agli studi universitari, escluse dalle pro-

a imporsi agli occhi dell'opinione pubblica utilizzando mezzi più energici, come dimostrazioni di piazza, marce sul parlamento, scioperi della fame. La finalità del movimento consisteva nel riconoscimento del suffragio universale – di qui il nome di "suffragette" dato alle militanti.

Nel 1918 il Parlamento britannico votò il [Representation of the People Act](#), che riconobbe il diritto di voto alle donne benestanti con più di trent'anni. Dieci anni dopo, nel 1928, le donne inglesi ottennero il diritto di voto universale. Nei succes-



La Principessa Sophia Duleep Singh vende abbonamenti per il quotidiano *The Suffragette* fuori Hampton Court, Londra, nell'aprile del 1913. Fonte: Wikimedia Commons

fessioni, nonché dalla possibilità di disporre autonomamente dei propri beni.


Nel 1897, in Inghilterra (uno dei Paesi maggiormente interessati dalla rivoluzione industriale), Millicent Garrett Fawcett fondò la *National Union of Women's Suffrage*, volta all'ottenimento del diritto di voto femminile. Al fallimento di questa esperienza seguì, nel 1903, la creazione della *Women's Social and Political Union* da parte di Emmeline Pankhurst, che riuscì

sivi decenni, anche altri Paesi seguirono l'esempio inglese, portando al riconoscimento del diritto di voto femminile in Russia (1918), Stati Uniti d'America (1919), Spagna e Portogallo (1931), Francia (1944) e Italia (1945).

LA CONDIZIONE FEMMINILE IN ITALIA TRA I DUE CONFLITTI MONDIALI

Alla fine dell'Ottocento, la condizione la-

2 M. Schneir, *The Vintage Book of Historical Feminism*, Vintage Book, 1996, pp. 77-78.



Adozione del suffragio femminile in Europa. Fonte: Wikimedia Commons

vorativa delle donne era profondamente mutata. Anche in Italia gli effetti dell'industrializzazione contribuirono al fenomeno migratorio dal Meridione verso il Nord, dove si concentravano le grandi industrie manifatturiere bisognose di manodopera. Le donne appartenenti ai ceti più bassi della società iniziarono a migrare, insieme alle loro famiglie, al Nord della Penisola, in cerca di migliori condizioni lavorative. Anche se le donne avevano preso parte, sebbene in minima misura, all'epopea risorgimentale, si assisté all'emarginazione della figura femminile nello Stato liberale.

Il codice civile del 1865 individuava nel marito la figura dominante e prevedeva l'obbligo di coabitazione e l'indissolubilità del matrimonio. Alla donna, inoltre, era precluso il diritto di elettorato passivo

e attivo, allo stesso modo degli analfabeti, degli interdetti e dei reclusi. A ciò va aggiunto che la donna non poteva disporre di propri beni materiali, ma era sottoposta all'autorizzazione maritale, in vigore fino al 1919³.

Dopo la Grande guerra, vi furono timide aperture verso l'emancipazione della donna nella vita pubblica che portarono all'emanazione della [legge n. 1176 del 17 luglio 1919](#), la quale, oltre ad abolire l'autorizzazione maritale, sancì il diritto delle donne all'esercizio delle professioni, fatta eccezione per gli impieghi pubblici giurisdizionali, politici o militari. Il successivo decreto attuativo riportò una vasta serie di limitazioni che in sostanza trasformò la legge n. 1176 in lettera morta.

Le principali battaglie in favore del voto femminile furono condotte dai partiti

3 E. Guida, [La capacità giuridica della donna dopo la legge 17 luglio 1919 n. 1176](#), in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie", LXXXV (1920), 332.

socialisti, sebbene il movimento operaio non si mostrasse molto sensibile alle istanze femministe. Nel 1911, su iniziativa di Anna Kuliscioff (una delle fondatrici del Partito Socialista Italiano) e della sindacalista Maria Goia, nacque il "[Comitato socialista per il suffragio femminile](#)"; l'anno successivo, tuttavia, la riforma Giolitti, pur estendendo il diritto di voto, [escluse le donne](#) dal diritto di elettorato sia attivo che passivo.

I due conflitti mondiali contribuirono a rendere centrale la figura femminile, sempre più impegnata nelle fabbriche per rimpiazzare gli uomini al fronte e sostenere lo sforzo bellico. Nonostante la crescente occupazione femminile, nella prima decade del Novecento non si registrarono profondi cambiamenti nella situazione giuridica e sociale della donna, in gran parte relegata a svolgere mansioni domestiche e a prendersi cura della prole. La cultura e la tradizione proponevano un modello di famiglia basato sull'autorità del padre, alla cui figura erano subordinati sia la moglie che i figli, riprendendo, seppur con le dovute distinzioni, il modello del *pater familias* di tradizione romanistica.

A designare la figura femminile come "regina del focolare domestico" contribuì la retorica del regime fascista, che vedeva nella donna una figura finalizzata alla procreazione e alla cura della casa. Il fascismo enfatizzò la visione gerarchica della famiglia, considerata cellula fondamentale dello Stato fascista, fondata sulle figure dell'uomo lavoratore e della donna destinata ai lavori domestici. La scuola fu lo specchio degli ideali fascisti in materia sociale, relegando le donne a un'educazione che ne scongiurasse l'accesso alle università. L'emanazione del [nuovo codice civile](#), avvenuta nel 1942, rispecchiava l'idea di famiglia fatta propria dal regime fascista: venne introdotta una serie

di limitazioni per le donne, in particolare nell'ambito del matrimonio, sancendo la potestà maritale del marito (art. 144 c.c.) e il ruolo subordinato della donna.

DALL'AVVENTO DELLA COSTITUZIONE AI PRIMI ANNI SETTANTA

Il crollo del regime fascista e la sconfitta dei totalitarismi di destra all'indomani della Seconda guerra mondiale ebbero profonda influenza non solo sul sistema politico, ma in particolare anche sulla società e sul ruolo della donna all'interno di essa. L'esigenza, insita nei regimi dittatoriali, di rendere la famiglia patriarcale un modello funzionale alla creazione di una nuova società fu messa in crisi.

Il 31 gennaio del 1945, il Consiglio dei ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emanò [un decreto](#) che riconosceva il diritto di voto alle donne. Il 10 marzo 1946 si tennero le prime elezioni amministrative in cui fu riconosciuto il suffragio femminile universale. Il 2 giugno 1946, i cittadini italiani, sia uomini che donne, furono chiamati a votare per scegliere tra repubblica e monarchia ed eleggere la Costituente, un'assemblea con il compito di redigere la nuova Carta Costituzionale. All'Assemblea Costituente furono elette ben 21 donne e quattro di queste entrarono a far parte della Commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione.

La stesura della [Costituzione](#) fu un'impegnativa opera di compromesso volta a operare una sintesi tra istanze cattoliche e laiche, in particolare riguardo al ruolo della donna nella società e al concetto di famiglia. Oltre al principio di uguaglianza sia formale che sostanziale, scolpito nell'articolo 3 della Costituzione⁴ e considerato un passo fondamentale per l'emancipazione femminile, particolare attenzione fu riconosciuta alla famiglia,

4 L'[art. 3 della Costituzione italiana](#) recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, caratterizzata dalla piena uguaglianza morale e giuridica tra coniugi (art. 29 Cost.).

Le donne presenti nell'Assemblea Costituente svolsero un importante quanto delicato ruolo nella stesura delle parti dedicate alla famiglia, volte al totale superamento del modello fascista. Tuttavia, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione e dei principi in essa contenuti, il panorama sociale rimase pressoché invariato, stante anche la vigenza del codice civile del 1942 emanato in epoca fascista ed espressione dei valori patriarcali fatti propri dal regime. A partire dagli anni Cinquanta, in particolare, i giuristi svolsero un delicato compito di "defascistizzazione" delle norme codicistiche in contrasto con la Costituzione. I radicali mutamenti avvenuti nella società del boom economico furono rapidi e non sempre il legislatore riuscì a tenere il passo.

Ulteriori passi in avanti volti a migliorare la condizione femminile furono rappresentati dalla legge Merlin ([legge n. 75 del 20 febbraio 1958](#)), che aboliva la prostituzione, e dalla legge che regolava il lavoro domestico ([legge n. 339 del 2 aprile 1958](#)). Tuttavia, nonostante le riforme legislative e il lavoro dei giuristi, la condizione femminile nei primi anni Sessanta non mutò radicalmente. L'accesso alla maggior parte dei posti pubblici risultava ancora preclusa alle donne e, come spesso accade nella storia italiana, fu il sistema giudiziario a supplire alle lentezze del legislatore.

In tale contesto si colloca la vicenda di Rosa Oliva, che si era vista rifiutare l'accesso alla carriera prefettizia in quanto donna. La giovane, difesa dal costituzionalista Costantino Mortati, presentò ricorso contro il Ministero dell'Interno; la Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 33 del maggio 1960](#), dichiarò l'illegittimi-

tà della norma che impediva alle donne l'accesso alle principali carriere e uffici pubblici. Si trattò di una sentenza storica nel lungo percorso sul fronte della parità dei sessi. Sulla falsariga degli interventi giurisprudenziali, il legislatore corse ai ripari emanando la legge n. 66 del 3 febbraio 1966, in cui fu riconosciuto per la prima volta l'ingresso delle donne nella magistratura ordinaria.

Ulteriore vicenda emblematica del mutato clima culturale della società italiana fu quella di Giulia Occhini, compagna del popolare ciclista Fausto Coppi, arrestata per adulterio nel 1954. Il codice penale vigente all'epoca era stato emanato negli anni Trenta ed era quindi anch'esso, al pari di quello civile, espressione di valori propri della morale fascista e non più in linea con lo spirito dei tempi. Anche in questo caso, dinanzi ai ritardi del legislatore, [intervenne la Corte Costituzionale](#) dichiarando l'illegittimità dell'articolo 559 del codice penale, considerato discriminatorio rispetto al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi affermato nell'articolo 29 della Costituzione.

Un ulteriore caso che condizionò l'opinione pubblica italiana fu quello di Franca Viola, una giovane ragazza siciliana che all'età di 17 anni fu rapita e violentata dal fidanzato⁵. Era costume dell'epoca che, in tali casi, la donna sposasse il proprio rapitore, al fine di salvare il proprio onore e quello della famiglia. La legge stessa, all'articolo 544 del codice penale, prevedeva l'istituto del matrimonio riparatore, secondo cui il reato si estingueva se la persona offesa avesse sposato l'autore del reato.

Il rifiuto della ragazza di sposarsi con il proprio aguzzino sollevò molte polemiche in Italia, ponendo nuovamente l'attenzione sul tema dell'emancipazione femminile.

5 Maria Pia Di Bella, *Dire o tacere in Sicilia. Viaggio alle radici dell'omertà*, Armando Editore, Roma 2011, pp. 167-186.

LE RIFORME DEGLI ANNI SETTANTA

I frequenti casi di cronaca avvenuti negli anni Sessanta, uniti alla costante diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, resero non più rinviabile l'intervento del legislatore. La grande ondata di contestazioni che scosse i Paesi industrializzati dal Sessantotto in poi si accompagnò a un rilancio, in forme nuove e più radicali, della questione femminile⁶. Si trattò di un fenomeno di protesta all'inizio minoritario, largamente sottovalutato dalle forze politiche, ma capace di trasformare radicalmente la società italiana.

Rispetto alle lotte di inizio Novecento, finalizzate all'ottenimento del diritto di voto e di pari condizioni salariali, le proteste degli anni Settanta ebbero a oggetto il superamento del tradizionale modello familiare ereditato dalle generazioni precedenti, che relegava la donna a un ruolo di secondo piano nella società, subalterno rispetto a quello degli uomini. I movimenti femministi degli anni Settanta, a volte profondamente divisi, miravano a dar vita a una battaglia culturale che travolgesse i vecchi e nuovi stereotipi. Sulla spinta dei grandi movimenti di massa, il legislatore introdusse riforme epocali, tra cui la legge sul divorzio e quella sull'interruzione di gravidanza⁷.

La riforma più importante, però, fu quella riguardante il diritto di famiglia varata con la [legge n. 151 del 1975](#). Le modifiche al diritto di famiglia erano avvertite come necessarie negli anni Settanta in quanto l'impianto codicistico rispecchiava un concetto di famiglia e di rapporti tra coniugi che appariva anacronistico e in larga misura superato. Il legislatore, rifacendosi all'articolo 29 della Costituzione, apportò modifiche sostanziali alla normativa in materia, mutando radical-

mente il concetto di famiglia.

Tra i punti più importanti della riforma vi fu il riconoscimento della piena parità giuridica e morale dei coniugi (art. 143 c.c.) e dell'eguaglianza giuridica tra figli legittimi e illegittimi, riconoscendo a questi ultimi i diritti di successione. Fu istituita la comunione legale dei beni tra i coniugi come regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa disposizione. Venne abolita la patria potestà e sostituita con la potestà genitoriale condivisa tra entrambi i coniugi. Scomparve l'istituto della dote e del patrimonio familiare. Il concetto di famiglia che uscì dalla riforma del 1975 rappresentò un elemento di forte rottura con il passato.

Il legislatore disegnò un modello di famiglia caratterizzato dall'inesistenza di un capofamiglia e totalmente paritario sia sul piano dei diritti che dei doveri, come emerge dai tre articoli di cui si dà lettura durante la celebrazione del matrimonio (artt. 144-146-147 c.c.). La nuova famiglia emersa dalla riforma del 1975, unita alla crescente occupazione femminile, spinse il legislatore a emanare un'ulteriore legge, la [n. 903 del 1977](#), volta ad affermare la parità salariale tra uomini e donne. Gli anni Settanta hanno rappresentato un momento di svolta per l'affermazione dei diritti sociali, ma il passaggio da una parità formale a una reale ha richiesto un cammino lungo e impegnativo che ad oggi non è ancora pienamente concluso.

IL LUNGO CAMMINO VERSO LA PIENA PARITÀ DEI SESSI

Oltre alle rilevanti riforme introdotte negli anni Settanta, numerose sono state le leggi e le novità che hanno interessato il diritto di famiglia negli ultimi decenni e che hanno contribuito alla sua completa revisione. Una rilevante riforma ha riguardato anche i reati sessuali, che da

6 G. Sabbatucci e V. Vidotto, *op. cit.*, p. 514.

7 Sull'argomento si veda E. Del Ferraro, *La "nuova Porta Pia". I referendum sul divorzio e sull'aborto*, in [Policlic n. 4](#), ottobre 2020.

reati contro la morale sono stati trasformati in reati contro la persona al fine di tutelare maggiormente le persone vittime di violenza sessuale. Vanno inoltre considerate la legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40/2004) e la legge sull'affido condiviso che modifica l'assetto dei rapporti tra genitori e figli rafforzando la parità tra i sessi.

Nonostante i numerosi e significativi interventi normativi, ancora molti sono i limiti sociali, culturali ed economici che si frappongono alla piena emancipazione della donna. Le profonde evoluzioni sociali e legislative che hanno riguardato la famiglia non sono riuscite a superare un certo retaggio culturale patriarcale insito nella nostra società. La crisi demografica ha radici non solo nelle difficoltà economiche e lavorative delle giovani coppie, ma anche nella difficoltà per la donna di coniugare maternità e lavoro, situazione aggravata dall'assenza di uno Stato sociale efficiente che preveda asili nidi o incentivi alla maternità. Pertanto, sempre più donne sono costrette a scegliere tra carriera e cura della famiglia, soprattutto nelle situazioni in cui non vi sia la presenza dei nonni, i quali, molto sovente, svolgono la funzione di vero e proprio ammortizzatore sociale.

Occorrerebbe ripensare totalmente le politiche familiari per far sì che una donna non sia più costretta a frenare le proprie ambizioni o i propri sogni per far fronte alle faccende domestiche. Imprescindibile è anche un mutamento culturale volto a superare vecchi stereotipi del passato in vista di una divisione dei ruoli che chiami gli uomini ad assumersi le proprie responsabilità familiari e lavorative. Uno degli aspetti di cui si discute in Italia da decenni è la disparità salariale tra uomini e donne. Secondo i [dati resi noti dall'Istat](#), le donne guadagnano in media il 15% in meno rispetto ai loro colleghi uomini; si

tratta di un divario presente, sebbene con numeri diversi, in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Il divario retributivo tra donne e uomini fornisce un quadro generale delle diseguaglianze di genere in termini di paga oraria su cui incidono svariati fattori culturali, legali e sociali.

A tale scenario ha contribuito negativamente anche la pandemia di COVID-19 che ha colpito l'Italia nel 2020. Secondo gli [ultimi dati resi noti dall'Istat](#), nonostante il blocco dei licenziamenti disposto dal precedente governo Conte, nel mese di dicembre si sono registrati 101.000 posti di lavoro in meno, di cui 99.000 occupati da donne⁸. Anche un evento imprevedibile come la pandemia, dunque, influisce con conseguenze differenti tra uomini e donne, colpendo in particolare queste ultime, più esposte e deboli economicamente rispetto ai colleghi uomini.

Un ulteriore e preoccupante fenomeno da cui emerge la presenza di un forte degrado culturale in Italia è rappresentato dai frequenti femminicidi, i quali avvengono, nella maggior parte dei casi, tra le mura domestiche. Il tema dei maltrattamenti in famiglia è allarmante e il legislatore ha cercato in questi anni di porvi rimedio attraverso la previsione di nuove fattispecie incriminatrici, tra cui il reato di stalking, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il cosiddetto "codice rosso", che permette alle forze di polizia di allertare con tempestività l'autorità giudiziaria, in un'ottica preventiva delle violenze di genere.

Nonostante le numerose leggi introdotte, il numero delle violenze e delle vittime resta, purtroppo, molto alto. Ciò è sintomatico di un profondo malessere della nostra società e della nostra cultura, che trova in parte le proprie radici nel mancato riconoscimento della piena emancipazione femminile, il cui cammino resta ancora molto lungo.

8 Sull'argomento si veda, in questo numero, A. Lugli, *La segregazione di genere nel mondo del lavoro italiano. Un'analisi dei livelli occupazionali femminili alla luce della pandemia*, pp. 41-48.



Arriva la legge Zan contro l'omobitansfobia: svolta verso la parità

Storia, contenuti e prospettive di una riforma attesa da decenni

**IL DDL ZAN: ENNESIMO
TENTATIVO DI COMBATTERE
LA DISCRIMINAZIONE**

Lo scorso 4 novembre, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge Zan, contenente misure per la prevenzione e il contrasto dell'omobitansfobia¹. Sebbene il testo, per divenire legge dello Stato, dovrà essere definitivamente approvato dal Senato, il passaggio alla Camera è da accogliere con favore per almeno due ragioni. Innanzitutto, perché l'Italia è ancora priva

di una legge per il contrasto delle discriminazioni tra orientamenti sessuali² e, in secondo luogo, poiché tutti i precedenti tentativi di stilare una sono inesorabilmente naufragati³. Al pari di questi ultimi, anche il ddl Zan è stato subissato di una pioggia di critiche. Da un lato si sono schierati coloro i quali hanno visto nel testo della legge intenzioni liberticide⁴; dall'altro, alcune associazioni LGBT+ sono scese in piazza lamentando l'insufficienza della riforma⁵.

La complessità del tema impone di ricercare l'autentico significato giuridico

1 Si tratta del [disegno di legge n. 2005](#), intitolato "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità", rinveniente dalla fusione dei disegni di legge nn. 107, 569, 868, 2171 e 2255 (ultima consultazione 21 febbraio 2021).

2 Il difetto di una legislazione in materia espone l'Italia al rischio di essere sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

3 Si pensi, *ex multis*, alla [Proposta di legge Di Pietro ed altri](#) del 2009, di cui all'A.C. n. 2807, e al successivo [Progetto di legge Soro ed altri](#) del 2010, di cui all'A.C. n. 2802 (ultima consultazione 21 febbraio 2021).

4 Mario Adinolfi, scagliandosi contro alcuni parlamentari di Forza Italia che avevano votato a favore del ddl, [sul suo profilo Facebook ha scritto](#) che "le intenzione [sic] di Zan e del PD sono violente e liberticide". Mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia, [ha invece sostenuto](#) che la legge "introdurrebbe nel sistema normativo uno squilibrio nel rapporto tra la libertà di opinione e il rispetto della dignità umana" (ultima consultazione 21 febbraio 2021).

5 V.C. Speciale, [Oggi LGBT+ in piazza per una "buona legge" contro l'omobitansfobia e la misoginia](#), in "Scomunicando", 17 ottobre 2020. All'interno della comunità LGBT+, pluralista per vocazione, si rinvencono comunque molte voci favorevoli al testo approvato dalla Camera. Cfr. F. Boni, [Legge contro l'Omotransfobia, la risposta delle associazioni LGBT al testo base](#), in "Gay.it", 1° luglio 2020; [Omotransfobia, il comunicato di 12 associazioni Lgbt+](#): «Ok testo Zan. Ma nessun passo indietro», in "GayNews", 1° luglio 2020 (ultima consultazione 21 febbraio 2021).



Ramo leccese della manifestazione a supporto del ddl Zan, tenutasi in circa sessanta piazze italiane il 17 ottobre 2020
Fonte: LeA – Liberamente e apertamente, co-organizzatrice dell'evento

dell'intervento legislativo, evitando di spostare l'analisi sul terreno dello scontro ideologico. L'omofobia e la discriminazione di genere non sono problematiche appannaggio di pochi, bensì questioni che, attingendo all'ampio bacino della *parità*, hanno portata universale. In quest'ottica, il giurista è chiamato a contemperare due valori apparentemente contrapposti: il rispetto della dignità umana e la tutela della libertà di espressione. Solo coniugando questi principi si può consentire a ciascuno di manifestare il proprio pensiero, salvaguardando contestualmente l'altrui integrità psicofisica. È questa l'unica via per garantire la *pursuit of happiness*, ossia la ricerca della felicità, che la

Dichiarazione d'indipendenza americana ha identificato come diritto inalienabile dell'individuo⁶.

GLI HATE CRIMES MINANO LA COESIONE E LA STABILITÀ SOCIALI

In prima battuta, occorre evidenziare che l'omobitransfobia, al pari di alcune manifestazioni di violenza di genere, rientra nei cosiddetti *hate crimes*. Stando alla definizione fornita dall'OSCE⁷, si tratta di violente manifestazioni di intolleranza che, avendo un forte impatto non solo sull'individuo ma anche sul gruppo di appartenenza, ledono la coesione e la sta-

6 Nel [testo della Declaration of Independence americana](#) del 1776 si legge: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness" (ultima consultazione 21 febbraio 2021).

7 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

bilità sociali⁸.

I crimini di odio hanno dunque un duplice effetto, poiché sono in grado di danneggiare non soltanto la vittima “diretta” del reato, ma anche il gruppo cui ella appartiene. Il più delle volte, gli autori del crimine scelgono casualmente l’individuo da vessare, strumentalizzandolo al fine di colpire un’intera categoria⁹. Le conseguenze dei reati sopracitati sono incalcolabili, poiché essi non si limitano solo a compromettere l’*animus* della vittima, ma si estendono a tutti coloro che ne condividono la caratteristica discriminata. Questo processo, che può portare all’isolamento di interi gruppi di persone, finisce con il destabilizzare la società, compromettendo la sicurezza, l’uguaglianza e la pari dignità dei suoi membri¹⁰.

Oltre che dalla peculiare capacità diffusiva, gli *hate crimes* sono caratterizzati dal *bias motive*, ossia dall’essere fondati sul pregiudizio. Laddove mancasse il movente discriminatorio, le medesime condotte integrerebbero reati comuni che, come tali, sarebbero perseguibili secondo le ordinarie norme incriminatrici. In altre parole, è proprio il particolare motivo di pregiudizio a connotare gli *hate crimes* e ad acuirne il disvalore penale¹¹.

In una società multiculturale come quel-

la contemporanea, è evidente che sia impossibile predeterminare le categorie più esposte al rischio di discriminazione. Al contrario, è compito del legislatore intervenire in modo mirato, tutelando di volta in volta i gruppi presi di mira nello specifico contesto socioculturale¹². Nel tentativo di offrire una guida al nomoteta¹³, l’OSCE ha suggerito di reprimere le condotte che discriminano il *marker of group identity*, ossia quell’insieme di caratteristiche *immutabili* che identificano un determinato gruppo di persone¹⁴. Valorizzando il requisito dell’immutabilità, taluni hanno dubitato che l’omosessualità possa assicurare a tratto identitario di una categoria sociale¹⁵. In realtà, anche volendo *irragionevolmente* negare che l’orientamento sessuale sia un carattere insito nell’individuo, la sua asserita mutevolezza non ne giustifica una diminuzione di tutela. La tradizione giuridica occidentale, infatti, presidia con la sanzione penale caratteristiche individuali ben più volatili, quale il credo religioso, senza che nessuno abbia mai seriamente dubitato dell’opportunità delle relative norme incriminatrici¹⁶.

PER LA CORTE EDU, L’ODIO OMOBITRANSFOBICO È ASSIMILABILE A QUELLO RAZZIALE

Individuato il *genus* cui appartengono

8 Cfr. OSCE, *Hate Crime Laws. A Practical Guide*, Odihr, Varsavia 2009, p. 11: “Hate crimes are violent manifestations of intolerance and have a deep impact on not only the immediate victim but the group with which that victim identifies him or herself. They affect community cohesion and social stability. A vigorous response is therefore, important both for individual and communal security”.

9 Per questa ragione, l’OSCE definisce come “simbolici” gli *hate crimes*. Cfr. *ivi*, p. 17.

10 Infatti, i primi commentatori hanno incluso gli *hate crimes* nei delitti contro l’ordine pubblico. Per approfondire, v. G. Puglisi, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, tra aporie strutturali ed alternative alla pena detentiva*, in RIDPP, 2018, pp. 1329 e ss.

11 OSCE, *op. cit.*, p. 16.

12 L. Goisis, *Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli 2019, p. 31. L’autrice ritiene, pertanto, improponibile un *numerus clausus* di categorie da tutelare.

13 Il nomoteta è colui al quale, nell’antica Grecia, veniva affidato il compito di redigere le leggi. Il termine è impiegato oggi come sinonimo di “legislatore”. Cfr. voce *Nomoteta*, in [Vocabolario on-line Treccani](#) (ultima consultazione 21 febbraio 2021).

14 Esemplificando, l’OSCE ha chiarito che, pur essendo gli occhi blu una caratteristica immutabile, essi non identificano qualcuno come parte di un gruppo, sicché il colore degli occhi non risulta essere un *marker of group identity*.

15 Cfr. L. Goisis, *Libertà di espressione e odio omofobico. La Corte europea dei diritti dell’uomo equipara la discriminazione in base all’orientamento sessuale alla discriminazione razziale*, in RIDPP, 2013, pp. 418 e ss.

16 Cfr. OSCE, *op. cit.*, p. 38.

i delitti introdotti dalla legge Zan, bisogna evidenziare che al momento, e fino all'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, l'ordinamento italiano è uno tra i pochi ancora sprovvisti di norme contro l'omobitansfobia. Si tratta di un primato poco commendevole, viepiù considerando che sistemi giuridici tradizionalmente meno sensibili alla tutela dei diritti umani, come quello georgiano e quello ungherese, hanno registrato significativi progressi verso la tutela delle minoranze sessuali. Quasi tutti i Paesi europei dispongono oggi di un efficace sistema di contrasto alle discriminazioni, e il Portogallo ha persino costituzionalizzato la propria vocazione anti-omofoba¹⁷.

Occorre dunque chiedersi se il diritto internazionale ponga, a carico degli Stati, l'obbligo a dotarsi di una legislazione per il contrasto all'omobitansfobia. Guardando alle principali fonti sovranazionali e soffermandosi, in primo luogo, sulla CEDU, si può osservare che l'articolo 14 della Convenzione pone un generico divieto di discriminazione. Le norme dell'Unione europea sembrano più esplicite sul punto, poiché l'articolo 2 del Trattato istitutivo fonda l'ordinamento comunitario "sui valori del rispetto della dignità umana" e "sui diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze"¹⁸. Con maggiore incisività, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione aggiunge che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione

fondata, in particolare, sul sesso [...], le convinzioni personali [...] e l'orientamento sessuale"¹⁹. Infine, occorre menzionare l'articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale, il quale annovera tra i crimini contro l'umanità la "persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di [...] genere sessuale".

Già da una concisa disamina del panorama sovranazionale può dunque inferirsi, per le Parti firmatarie dei Trattati appena menzionati, l'obbligo di incriminare le condotte che discriminano determinati orientamenti sessuali. Questa conclusione trova conferma nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che non solo ha equiparato l'odio omobitansfobico ai crimini di odio razziale²⁰, ma ha addirittura ricondotto gli *hate crimes* nei trattamenti degradanti avvertiti dall'articolo 3 della Convenzione²¹. Per questa via, la Corte EDU è arrivata a porre un implicito obbligo di incriminazione in capo agli Stati del Consiglio d'Europa, ritenendo che le condotte discriminatorie in discorso siano caratterizzate da un maggior disvalore penale, il quale giustifica una tutela più intensa e specifica delle vittime appartenenti al gruppo LGBT+²². Infatti, dopo aver ribadito l'equiparazione tra l'omobitansfobia e l'odio razziale, la Corte ha recentemente condannato la Lituania per non aver adottato misure idonee a reprimere le discriminazioni tra orientamenti sessuali, rilevandone il contrasto con il diritto

17 Per approfondimenti sul piano comparatistico, v. L. Goisis, *Sulla riforma dei delitti contro l'uguaglianza*, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 3, settembre 2020, pp. 1519 e ss. Tra l'altro, nell'opera, l'autrice nota che "violenza omobitansfobica e violenza di genere sono accomunate in tutte le legislazioni".

18 Lo stesso articolo aggiunge che "questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini".

19 Altre fonti sovranazionali, dal tenore non vincolante e, pertanto, definite di *soft law*, offrono importanti spunti definitivi. Tra esse, spicca in particolare la Risoluzione adottata il 24 maggio 2012 dal Parlamento europeo, che descrive l'omofobia come "una paura e un'avversione irrazionale provate nei confronti dell'omosessualità maschile e femminile e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), sulla base di pregiudizi", la quale "è assimilabile al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo".

20 Cfr. Corte EDU, sent. 9 febbraio 2012, n. 1813/07, *Vejdeland et alii c. Svezia*.

21 Cfr. Corte EDU, sent. 12 aprile 2016, n. 12060/12, *M. C. e A.C. c. Romania*.

22 Cfr. C. Fatta, *Hate Crimes all'esame della Corte di Strasburgo: l'obbligo degli Stati di proteggere i membri della comunità LGBT*, in "Nuova Giur. Civ. Commentata", 2016, 10, pp. 1334 e ss.



Un altro scatto della manifestazione leccese
Fonte: LeA – Liberamente e apertamente, co-organizzatrice dell'evento

to al rispetto per la vita privata e con il divieto di discriminazione²³.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE

Ricostruito – sul piano sovranazionale – il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si può passare all'esame delle novità introdotte dal ddl Zan, ricordando che esso diverrà operativo solo dopo aver ricevuto l'approvazione del Senato.

Il disegno di legge si apre con un articolo definitorio, decisivo al fine di garantire la precisione delle nuove fattispecie di reato introdotte dal legislatore²⁴. Il fulcro della

riforma è però negli articoli successivi, i quali modificano il codice penale assimilando le manifestazioni di odio omobitransfobico a quelle, già punite, di odio razziale e religioso. Più nel dettaglio, vengono incriminate le condotte discriminatorie “per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere”, anche commesse in forma istigatoria²⁵, violenta²⁶ o associata²⁷.

Il ddl Zan modifica anche la cosiddetta aggravante dell'odio razziale, estendendone l'applicazione ai crimini animati dall'odio omobitransfobico. In questo modo, il giudice dovrà aumentare la pena di una quantità massima pari alla sua metà²⁸ per i reati animati da “motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale [o] sull'identità di genere”. Trattandosi di un'aggravante comune, essa troverà applicazione per qualsiasi reato, a patto che venga commesso per i motivi indicati dalla norma²⁹.

In questa prima parte, la riforma attua chiaramente le coordinate offerte dalla giurisprudenza sovranazionale che, come si è visto, ha in più occasioni assimilato i reati di odio razziale a quelli di natura omobitransfobica. Questa parificazione, peraltro, ha consentito al legislatore di estendere ai secondi le pene accessorie

23 Cfr. Corte EDU, sent. 14 gennaio 2020, n. 29297/18, *Beizaras e Levickas c. Lituania*.

24 In particolare, l'art. 1 del ddl Zan chiarisce che “a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione”.

25 Una volta entrata in vigore la riforma, verrà punito con la reclusione fino a un anno e mezzo chi “istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi [...] fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità”.

26 Ricevuta l'approvazione del Senato, verrà punito con la reclusione fino a quattro anni “chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi [...] fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità”.

27 Promulgata la legge, verrà punito con la reclusione fino a sei anni chi, in vario modo, partecipa a gruppi o associazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità”.

28 Il secondo comma dell'art. 604-ter c.p. regola il concorso di circostanze, prevedendo che l'aggravante in discorso debba sempre prevalere su eventuali attenuanti concorrenti.

29 In realtà, l'aggravante è *quasi* comune, poiché non trova applicazione ai delitti puniti con l'ergastolo, sanzione che il legislatore ha ritenuto di per sé congrua.

previste per i primi. Si tratta di sanzioni particolarmente gravose dalla natura piuttosto eterogenea. Con la sentenza di condanna, infatti, il giudice potrà aggiungere alla pena della reclusione l'obbligo di "rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata". Potrà, inoltre, disporre la sospensione della patente di guida, dei documenti validi per l'espatrio e del porto d'armi del condannato, nonché vietargli "di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative".

Viene poi valorizzato l'istituto dei cosiddetti lavori di pubblica utilità, che potrà essere applicato dal giudice sia prima della condanna per la messa alla prova dell'imputato, sia dopo come condizione per ottenere la sospensione condizionale della pena e, addirittura, come pena accessoria da sommarsi a quella della reclusione.

Concludendo la disamina delle novità sostanziali, è importante osservare che il ddl Zan tutela espressamente il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte. Con una previsione *ad hoc*, probabilmente superflua sul piano giuridico ma significativa su quello valoriale³⁰, sono "fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte", a patto che esse non siano "idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti".

Sul piano processuale, la riforma estende alla vittima di odio omobitransfobico le tutele previste a favore dei soggetti particolarmente vulnerabili; si tratta di una

pletora di norme che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ascoltare queste persone avvalendosi del supporto psicologico.

Esauriti gli interventi in materia penale, il ddl Zan si conclude con alcune politiche promozionali volte ad affermare la parità di genere tra i vari orientamenti sessuali. Oltre a istituzionalizzare una giornata nazionale contro l'omobitransfobia, la riforma finanzia i centri antidiscriminazione e li abilita ad accogliere le vittime dei nuovi reati. Infine, anche per monitorare l'applicazione delle norme introdotte, la legge chiama l'Istat a svolgere, con cadenza quantomeno triennale, indagini statistiche sulle discriminazioni di genere e tra orientamenti sessuali.

LE REAZIONI DELLA COMUNITÀ LGBT+

Conclusa la disamina delle nuove norme, si può passare al vaglio delle principali critiche mosse contro l'intervento legislativo. Per evidenti ragioni logiche, è bene dare primariamente voce ai destinatari delle nuove tutele, i quali, pur salutando con favore il ddl Zan, ne hanno denunciato la sostanziale insufficienza.

Tra le varie lacune evidenziate dalla comunità LGBT+, si segnala innanzitutto la mancanza di norme volte a contrastare le cosiddette pratiche riparative o di riorientamento sessuale. Si tratta di percorsi cui vengono sottoposte, soprattutto in giovane età, le persone che abbracciano un'identità di genere o un orientamento sessuale ritenuti devianti. Di recente, la Germania ha proibito questo tipo di pratiche, non solo vietandone l'offerta, ma anche sanzionando genitori e tutori che costringono i minori a sottoporvisi³¹.

30 Nel prosieguo dell'articolo, infatti, si vedrà che la giurisprudenza interpreta in modo restrittivo il reato di istigazione, sussumendovi solo le condotte concretamente idonee a offendere il bene giuridico tutelato dalla norma. In altre parole, in assenza di un'espressa previsione legislativa, non sarebbe punibile chi si limita a manifestare il proprio convincimento, pur se discriminatorio, senza con ciò ledere l'altrui integrità.

31 Cfr. T. Mastrobuoni, [Germania, approvata la legge che vieta la "conversione" degli omosessuali](#), in "la Repubblica", 8 maggio 2020 (ultima consultazione: 19 febbraio 2021).



*La bandiera arcobaleno sventola sul balcone del Comune di Lecce, per celebrare la giornata nazionale contro l'omobittransfobia
Fonte: LeA – Liberamente e apertamente*

Le associazioni di settore hanno poi evidenziato la scarsa diffusione dei centri antidiscriminazione, i quali non sono presenti in tutte le regioni italiane. Ciò ne paralizzerebbe l'efficacia, poiché difficilmente i soggetti svantaggiati sono propensi ad allontanarsi dal proprio contesto territoriale di riferimento.

Infine, sono state mosse critiche sulla stabilità dei finanziamenti assegnati ai predetti centri e sulla sostanziale impossibilità di rilevare, in modo sufficientemente attendibile, i fenomeni di omobittransfobia³².

UNA RIFORMA “LIBERTICIDA”? IL DELICATO BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI

Esaminando le critiche mosse dai detrattori della riforma, è possibile individuare un triplice ordine di preoccupazioni: in primo luogo, si teme che il ddl Zan possa comportare una “discriminazione alla rovescia”; in secondo luogo, che le nuove norme incriminatrici difettino di precisione; in terzo luogo, che possa esservi un'intollerabile compressione della libertà di pensiero. A ben vedere, nessuna delle tre obiezioni sembra cogliere nel segno.

³² Cfr. C. Speciale, *Oggi LGBT+ in piazza per una “buona legge” contro l'omobittransfobia e la misoginia*, cit.

Tra le varie lacune evidenziate dalla comunità LGBT+, si segnala innanzitutto la mancanza di norme volte a contrastare le cosiddette pratiche riparative o di riorientamento sessuale.

La prima obiezione viene smentita dall'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui è irragionevole trattare in modo identico fattispecie differenti³³. In altre parole, il canone di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza, impone al legislatore di garantire un trattamento differenziato alle situazioni oggettivamente diverse. In quest'ottica, la scelta legislativa di approntare una tutela rafforzata per i soggetti maggiormente vulnerabili pare pienamente conforme al dettato costituzionale³⁴.

La seconda obiezione, ponendosi in continuità con la giurisprudenza CEDU che chiede al legislatore di formulare i precet-

ti penali in modo chiaro³⁵, denuncia l'imprecisione delle fattispecie incriminatrici introdotte dal ddl Zan. Al riguardo, giova innanzitutto ricordare che il testo approvato dalla Camera si apre proprio con un articolo definitorio, il quale chiarisce cosa debba intendersi per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere³⁶. Restano indefiniti gli "atti di discriminazione", ma ciò non sembra destare particolari preoccupazioni: l'impiego della stessa locuzione nelle fattispecie di odio razziale non ha sollevato alcun dubbio interpretativo.

La terza obiezione, secondo cui la riforma avrebbe un contenuto liberticida, rimanda al bilanciamento tra diritti fondamentali e, per tale motivo, merita una riflessione più approfondita. Le nuove norme, poste allo scopo di tutelare la pari dignità degli individui e, quindi, l'uguaglianza sostanziale, potrebbero infatti collidere con la libera manifestazione del pensiero.

Il legislatore, conscio della possibile frizione tra diritti fondamentali³⁷, ha espressamente fatto salvi il pluralismo delle idee e la libertà di scelta, "purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti". La norma, sebbene abbia un

33 Cfr., *ex multis*, Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 163.

34 Cfr. E. Dolcini, *Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge*, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 2011, pp. 25 e ss.

35 Cfr. Corte EDU, sent. 14 aprile 2015, n. 66655/13, *Contrada c. Italia*, laddove i giudici di Strasburgo chiariscono che "la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef". In Italia, il principio di precisione è considerato un corollario di quello, più generale, di tassatività della norma penale. Riconosciuto l'indubbio rilievo costituzionale di quest'ultimo principio, la dottrina non è concorde nell'individuare l'esatto ancoraggio normativo. Il pensiero tradizionale fa discendere il principio di tassatività dall'art. 25, c. 2 Cost., così rendendolo strumentale rispetto a quello di legalità. Gli autori più moderni, invece, riconducono il principio *de quo* all'art. 101 Cost., poiché se il giudice è soggetto solo alla legge quest'ultima non può che essere chiara; all'art. 112 Cost., perché eccessivi margini di discrezionalità vanificherebbero l'obbligo di esercitare l'azione penale; all'art. 24 Cost., poiché la chiarezza della norma è strumentale al pieno esercizio del diritto di difesa; infine, all'art. 54 Cost., poiché i consociati possono osservare la legge solo se è chiara. Cfr. F. Caringella e A. Salerno, *Manuale ragionato di diritto penale*, Dike giur. ed., Roma 2020, pp. 138 e ss.

36 Per i relativi significati, cfr. *supra*, nt. 24.

37 Il principio di uguaglianza sostanziale è consacrato nel secondo comma dell'art. 3 Cost.; quello di libera manifestazione del pensiero, nell'art. 21 Cost.

forte contenuto ideologico, si palesa invece non indispensabile all'esito di una lettura sistematica delle nuove disposizioni. È sufficiente rilevare, infatti, che tanto la Corte costituzionale³⁸ quanto la Corte EDU³⁹ "condizionano" la tutela della libera manifestazione del pensiero alla garanzia di diritti altrettanto rilevanti. In altre parole, se anche la legge non avesse fatto salvo il pluralismo delle idee, i limiti che la norma reca alla libertà di pensiero sarebbero in ogni caso ammissibili purché non eccedenti la misura necessaria per tutelare la dignità umana.

Da ultimo, è necessario interrogarsi sulla conformità del ddl Zan al principio di offensività, sul quale poggia il diritto penale moderno. Questo principio, dall'indubbio rilievo costituzionale⁴⁰, consente di incriminare un determinato comportamento solo se esso si dimostra capace di ledere o, quantomeno, di porre in pericolo un bene giuridico. Pertanto, non è possibile sanzionare penalmente le manifestazioni di pensiero che non sono in grado di danneggiare o esporre a rischio alcun interesse giuridicamente rilevante.

La riforma è pienamente compatibile con il principio in discorso, poiché il legislatore ha scelto di non sanzionare le condotte di mera propaganda omobitransfobica⁴¹, limitandosi a incriminare quelle istigatorie⁴². In questo modo, il ddl Zan è in linea con il precetto costituzionale perché, da un lato, non introduce alcun reato d'opinione e, dall'altro, persegue solo le condotte realmente lesive dell'altrui dignità⁴³.

Fugati i dubbi di compatibilità costituzionale, la riforma sembra muovere un passo decisivo verso l'affermazione della *parità*. Con questo termine si fa riferimento alla parità tra gli individui cui tende l'articolo 3 della Costituzione, che è un concetto preferibile – quantomeno in questi ambiti – rispetto a quello di *uguaglianza*. Quest'ultimo potrebbe difatti evocare un'idea di "appiattimento" sociale, mentre è del tutto fisiologico che esistano differenze interindividuali. Si ha una distorsione non solo quando esse divengono fonte di discriminazione, ma altresì ove, magari inconsapevolmente, si cerchi di livellarle. Il diritto moderno, allora, non può limitarsi a tutelare la diversità, ma dovrebbe promuoverla, garantendo a ciascuno di vivere la propria felicità in una società realmente paritaria.

Il legislatore, conscio della possibile frizione tra diritti fondamentali, ha espressamente fatto salvi il pluralismo delle idee e la libertà di scelta, "purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti".

38 Già nel 1974, la Corte costituzionale riteneva che "la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti" riconducibili alla tutela di "beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione". Cfr. Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 86.

39 Cfr., *ex multis*, Corte EDU, sent. *Vejdeland et alii c. Svezia*, cit.

40 I referenti costituzionali del principio di offensività sono generalmente individuati negli artt. 25 e 27 Cost.; per approfondire, cfr. F. Caringella e A. Salerno, *op. cit.*, pp. 383 e ss.

41 Resta però perseguibile la *partecipazione*, in qualsiasi forma e grado di intensità, a gruppi aventi lo scopo di incitamento alla discriminazione.

42 Oltre a quelle che sfociano nella violenza omobitransfobica.

43 La giurisprudenza è, difatti, concorde nell'interpretare le fattispecie di istigazione come reati di pericolo concreto, ossia subordinando la sanzione penale alla verifica dell'effettiva offensività della condotta.



Coppie omosessuali e maternità surrogata

Il diritto del minore a un pieno rapporto di filiazione con entrambi i componenti dell'unione civile

UNIONI CIVILI E POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE UNA FAMIGLIA: PANORAMA ATTUALE

Considerato il panorama socio-culturale odierno, è evidente che non venga più riconosciuto un solo modello di famiglia, rispondente al tradizionale schema di uomo e donna uniti in matrimonio. La stessa legge sancisce ad oggi, in modo sempre più pregnante, diritti e obblighi reciproci anche nell'ambito di formazioni sociali distanti dal tradizionale modello di famiglia. Particolare rilievo – in tal senso – assume la legge Cirinnà, n. 76 del 2016, che ha regolamentato le convivenze di fatto e istituito le unioni civili per le coppie omosessuali. Eppure, nonostante i susseguiti progressi, la legislazione italiana continua a precludere l'adozione legittimante ai single, agli omosessuali e alle coppie di fatto, consentendo in tali ipotesi la sola adozione in casi particolari, di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Il problema è che tale tipo di adozione, al contrario di quella legittimante, oltre a essere consentita in casi tassativamente previsti, non determi-

na l'instaurazione di un vero rapporto di filiazione tra il minore e gli adottanti.

Nello specifico, è previsto che l'adottato posponga il proprio cognome d'origine a quello dei genitori adottivi, che divenga erede solo di questi ultimi e che non stabilisca alcun legame di parentela con gli altri componenti della famiglia, dalla cui successione legittima viene escluso. Inoltre, seppur in casi limitati e specificamente previsti dalla legge, tale tipo di adozione, al contrario di quella legittimante, può essere revocata.

Occorre, altresì, evidenziare che la legge italiana preclude ai single e alle coppie omosessuali, ma non alle coppie eterosessuali di fatto o coniugate, il ricorso alla fecondazione eterologa medicalmente assistita, di cui all'articolo 4 della legge n. 40 del 2004¹.

Per quanto concerne, invece, la tecnica della maternità surrogata la stessa è vietata a chiunque e costituisce reato². All'uopo, si deve precisare che, mentre nell'ipotesi di fecondazione eterologa effettuata all'estero da coloro che non vi possono ricorrere in Italia, poiché single ovvero

1 Si veda C. Casonato, [La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte](#), in "BioDiritto.org".

2 L'articolo 12, comma sesto (*Divieti generali e sanzioni*), della legge n. 40 del 2004 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*) prevede un divieto assoluto di ricorrere a tale pratica.

coppie omosessuali, è data a tali soggetti la possibilità di essere riconosciuti – negli atti di stato civile italiani – come genitori del figlio generato con tale tecnica³, la giurisprudenza si è espressa diversamente in relazione ai casi in cui i soggetti siano andati in un'altra nazione per ricorrere alla maternità surrogata.

Più nello specifico, le coppie omosessuali o i single che abbiano fatto ricorso alla fecondazione eterologa potranno ottenere la trascrizione nei registri pubblici italiani dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali stranieri che li riconoscano genitori dei figli così generati all'estero⁴. Tale trascrizione, infatti, non è considerata contraria all'ordine pubblico in quanto la suddetta tecnica procreativa è ammessa in via eccezionale in Italia per le coppie sterili. Vengono così tutelati sia l'interesse superiore del minore a una stabilità affettiva e alla preservazione della sua identità personale, sia – in generale – il diritto delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia.

Al contrario, la giurisprudenza nega la trascrivibilità in Italia dei provvedimenti giurisdizionali di Paesi stranieri di accertamento del rapporto di genitorialità tra il minore procreato all'estero con maternità surrogata e il genitore unito civilmente che non abbia con il concepito alcun legame biologico (c.d. genitore d'intenzione). Questo perché in Italia la maternità surrogata, al contrario della fecondazione eterologa, è vietata in assoluto e la trascrizione di una genitorialità non consentita in Italia si porrebbe in contrasto con un principio di ordine pubblico inderogabile.

In tal modo, tuttavia, la giurisprudenza viene a generare una disparità di trattamento tra le stesse coppie omosessuali. Infatti: le donne che ricorrono all'estero alla fecondazione eterologa potranno es-

sere riconosciute entrambe come genitori del minore, mentre – invece – gli uomini che ricorrono alla tecnica della maternità surrogata non saranno entrambi riconosciuti come genitori del nascituro, essendo ritenuto padre soltanto colui che con quest'ultimo abbia un legame biologico.

Così procedendo, si dà luogo, inoltre, a un'intollerabile discriminazione tra i minori concepiti con le diverse tecniche di fecondazione medicalmente assistita. I minori, infatti, a seconda delle concrete modalità di nascita vedono applicarsi un diverso trattamento in termini di riconoscimento dello *status filiationis*.

Riassumendo, si può affermare che in Italia non è riconosciuto un pieno diritto delle coppie omosessuali di formare una famiglia. Infatti, sebbene la legge Cirinnà abbia introdotto l'istituto dell'unione civile, che garantisce alla coppia omosessuale uno status simile a quello di coniugi, diversi sono gli ostacoli che i membri delle unioni civili incontrano per diventare genitori.

In primo luogo, in Italia la coppia omosessuale non può accedere né all'adozione legittimante, né alla fecondazione eterologa⁵, né alla maternità surrogata. In seconda battuta, anche ove la stessa ricorra all'estero alla tecnica della fecondazione eterologa o della maternità surrogata si potranno riscontrare delle difficoltà nel riconoscimento in Italia dello status di genitori a entrambi i componenti della coppia.

MATERNITÀ SURROGATA: BREVE INQUADRAMENTO

Tanto premesso, prima di esaminare le questioni che sono state affrontate in giurisprudenza riguardo alla tecnica della maternità surrogata e al riconosci-

3 Cfr. Cass., sent. 14878/2017.

4 Cass., sent. 19599/2016.

5 Corte Cost., sent. 221/2019: coppie omosessuali femminili e l. 40/2004.

mento dello status di genitori a entrambi i componenti della coppia, occorre inquadrare brevemente tale modalità di concepimento.

L'accordo di maternità surrogata si conclude tra una coppia o un singolo soggetto privato – c.d. committenti – e una donna che si impegna, nei confronti dei primi, a iniziare una gravidanza con la tecnica della procreazione medicalmente assistita e a cedere a essi il neonato, consegnandoglielo alla nascita.

Si deve specificare, inoltre, che la maternità surrogata può avvenire a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, così come può essere “totale” o “parziale”. È totale quando non solo l'ovocita e l'utero appartengono alla donna estranea alla coppia ma anche lo spermatozoo sia di un terzo, di tal che i committenti non avranno alcun legame genetico con il nascituro. Al contrario, sarà parziale quando – sebbene l'utero appartenga a una donna terza rispetto alla coppia – il gamete maschile e/o l'ovocita con esso fecondato appartengano a uno o entrambi i committenti.

Come anticipato, la maternità surrogata in Italia è vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che sanziona penalmente chi, “in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza [...] la surrogazione di maternità”. La Consulta, con la sentenza n. 162 del 2014, ha evidenziato la distinzione tra maternità surrogata e fecondazione eterologa – che è invece ammessa a talune condizioni – e successivamente, con la sentenza n. 272 del 2017, ha affermato che la maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna minando nel profondo le relazioni umane.

Proprio perché in Italia sussiste il divieto di surrogazione di maternità, i potenziali committenti – rappresentati per lo più, ma non solo, da coppie omosessuali maschili – si recano in quei Paesi stranieri che consentono la suddetta pratica. In tali Paesi ottengono il rilascio di un atto di nascita che indica come genitori sia quello biologico che il genitore d'intenzione.

Ebbene, la magistratura italiana si è trovata dinanzi a diversi casi di bambini nati all'estero da madre surrogata, i quali hanno maturato nel tempo una relazione affettiva con entrambi i componenti della coppia omosessuale. In tali casi i Giudici si sono trovati dinanzi al delicato compito di temperare da un lato gli interessi del minore a preservare la sua identità personale e la stabilità affettiva e familiare con entrambi i soggetti da lui riconosciuti come genitori, dall'altro il divieto di ordine pubblico di maternità surrogata⁶.

LA CASSAZIONE NEL 2019 NEGA UN PIENO RAPPORTO DI FILIAZIONE CON IL GENITORE D'INTENZIONE

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12193 dell'8 maggio 2019, hanno negato la trascrivibilità in Italia di provvedimenti giurisdizionali di Paesi stranieri che accertino il rapporto di genitorialità tra il minore procreato all'estero con maternità surrogata e il genitore unito civilmente che non abbia con il minore alcun legame biologico (c.d. genitore d'intenzione)⁷.

Secondo gli Ermellini⁸ la trascrizione dei suddetti provvedimenti si porrebbe in contrasto con l'ordine pubblico internazionale che è integrato non soltanto dai principi basilari consacrati nella Costituzione e condivisi in ambito sovra-

6 Giuseppe Cricenti, *I giudici e la bioetica*, Carocci, Roma 2017, pag. 60.

7 Si pongono, inoltre, ulteriori problematiche connesse ai profili di responsabilità penale dei componenti delle coppie in ordine alla configurazione dei reati di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o sulle qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.).

8 Ermellini è l'epiteto utilizzato per indicare i giudici della Corte di Cassazione, così chiamati perché nelle occasioni formali indossano una toga bordata di pelliccia di ermellino.

zionale ma anche dalle norme ordinarie che inverano i principi costituzionali⁹. In particolare, nel caso ivi di interesse, l'ordine pubblico internazionale sarebbe violato poiché la maternità surrogata è prevista dalla legge italiana come reato e tale norma primaria esprime un principio inderogabile.

L'inderogabilità del principio sancito dalla suddetta fattispecie incriminatrice è data, secondo la Corte, da due elementi: in primo luogo, la tutela della dignità della gestante, cui viene imposta un'intollerabile compressione dei suoi diritti fondamentali; in secondo luogo, dall'esigenza di far emergere la verità biologica del concepimento e della gestazione e di negare l'attribuzione della genitorialità a chi non è legato geneticamente alla prole e, per tale motivo, dovrebbe ricorrere all'istituto dell'adozione.

La Corte di Cassazione ritiene, infatti, che l'adozione sia l'unico meccanismo attraverso cui è possibile dare forma giuridica alla genitorialità non biologica, poiché garantisce la scelta di coloro che si rivelino i più idonei aspiranti genitori rispetto al minore in stato di abbandono. In conclusione, la Corte evidenzia che sussistono i predetti valori da considerarsi superiori e che, quindi, in sede di bilanciamento debbono operare quali controlimiti rispetto all'interesse del minore. Ne consegue una disciplina che, al fine di conformare il comportamento degli adulti, si riflette sul

nato che vede contratto il proprio diritto alla identità personale e alla continuità affettiva con entrambi i componenti della coppia¹⁰.

La Cassazione, dunque, consapevole della necessità di tutelare il minore, ribadisce che il modo per instaurare un legame giuridico tra il minore e il genitore che, ancorché non legato dal punto di vista biologico, lo sia da un punto di vista affettivo, è l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, lettera d), della legge 184 del 1983. L'adozione in casi particolari costituisce quindi una "clausola di chiusura volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa".

Da quanto sin qui esposto, emerge come la Cassazione in tale pronuncia abbia non solo sacrificato gli interessi del minore, dal momento che l'adozione in casi particolari non garantisce un pieno *status filiationis* con il genitore d'intenzione, ma abbia altresì disconosciuto un generico "diritto a essere genitori"¹¹.

RIMESSIONE ALLA CONSULTA: CENTRALITÀ DELL'INTERESSE DEL MINORE E CONCETTO DI O DINE PUBBLICO INTERNAZIONALE

Quando la questione sembrava ormai sopita, la prima Sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 8325 del 29 aprile

9 Secondo tale pronuncia della Cassazione, la nozione di ordine pubblico deve fondarsi sui principi costituzionali fondamentali e su quelli internazionali, ma anche (ed è questo il punto particolarmente significativo della decisione) sul "modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti" e sulla "interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente" che restituisce, in definitiva, il quadro dei "valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico."

10 La prevalenza della pretesa sanzionatoria sull'interesse del bambino si scontra inoltre con la giurisprudenza costituzionale che, in relazione al reato di alterazione di stato o soppressione di stato, ha affermato che la condanna non comporta l'automatica decadenza della potestà genitoriale, sancendo il principio per cui il disvalore che la legge attribuisce alla condotta dei genitori non può riverberarsi sulla condizione giuridica dei figli.

11 Fulvio Pastore, *Il diritto di procreare: orientamenti di giurisprudenza costituzionale*, in "Federalismi.it", 1/2017.

del 2020, ha disatteso le conclusioni delle Sezioni Unite del 2019 e ha sollevato questione di legittimità costituzionale. In particolare, è stata contestata la legittimità dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, dell'articolo 64, comma 1, lettera g della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 18 del DPR n. 396 del 2000 perché in contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31 e 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 CEDU, se interpretati come impeditivi – senza valutazione concreta dell'interesse superiore del minore – della trascrizione dell'atto di nascita legalmente costituito all'estero di un bambino nato mediante maternità surrogata, nella parte in cui esso attesta la filiazione del genitore intenzionale non biologico, specie se coniugato con il genitore biologico.

Ebbene, la prima Sezione evidenzia, in tale sede, come l'adozione in casi particolari non sia uno strumento soddisfacente degli interessi del minore, poiché non garantisce un pieno rapporto di genitorialità tra il minore e il genitore d'intenzione. Non solo si viene a creare una situazione giuridica non pienamente equiparabile alla filiazione¹², ma si prevede anche un iter lungo e complesso assoggettato alla volontà del genitore intenzionale – che deve adire l'autorità giudiziaria – e all'assenso da parte del genitore biologico. Tale iter permetterebbe al genitore d'intenzione, che avesse mutato il suo volere, di sottrarsi alle responsabilità che aveva assunto nel Paese in cui il minore è nato, e al genitore biologico di negare l'assenso in caso di separazione o divorzio, ma anche sopravvenuto decesso.

Le lungaggini esporrebbero, inoltre, il minore a un lungo periodo di incertezza giuridica sulla propria condizione personale e determinerebbero una preclusione o, comunque, gravi ostacoli all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte

del genitore d'intenzione che la richiede. La Suprema Corte rileva, dunque, come non esistano – allo stato attuale – nel nostro ordinamento delle norme che consentano una forma di riconoscimento del legame di filiazione alternativa alla trascrizione dell'atto di nascita o del riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero che instauri un legame di filiazione anche con il genitore intenzionale non biologico.

Ne consegue che precludere la trascrizione, nei registri di stato civile italiani, dell'atto o provvedimento straniero che riconoscano il rapporto di genitorialità tra il genitore d'intenzione e il minore significa sacrificare, in misura irrazionale e sproporzionata, l'interesse superiore di quest'ultimo. Vengono, infatti, lesi i diritti del minore alla propria identità, alla formazione e al consolidamento del rapporto di filiazione.

La Suprema Corte considera che il riferimento all'ordine pubblico internazionale, richiamato dalle Sezioni Unite nel 2019, non può mai giustificare la lesione di diritti fondamentali dell'individuo, non solo perché questi manifestano valori supremi e costituiscono un ordine pubblico gerarchicamente superiore (c.d. costituzionale), ma anche perché l'interesse del minore, espressione del principio di inviolabilità della persona umana, non si contrappone all'ordine pubblico ma concorre alla sua formazione.

Viene altresì sottolineato come giurisprudenza costituzionale e legislatore abbiano sancito l'unicità dello stato di figlio a prescindere dalle condizioni di nascita. Inoltre, lo stato di figlio nel nostro ordinamento prescinde dal contributo biologico apportato dal genitore, stante l'esistenza dell'istituto dell'adozione e della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

12 Come osservato al primo paragrafo, tale tipo di adozione, al contrario di quella legittimante, oltre a essere consentita in casi tassativamente previsti, non determina l'instaurazione di un vero rapporto di filiazione tra il minore e gli adottanti.

Per quanto riguarda, infine, la compromissione della dignità della donna, si evidenzia come non è irrilevante considerare il Paese in cui sia avvenuta la maternità surrogata. Esistono, invero, Paesi con leggi che consentono la sola maternità surrogata per scopi altruistici e senza corrispettivo, di tal che non può dirsi sussistente una mercificazione del corpo della donna.

In conclusione, le norme di cui si contesta la legittimità costituzionale – alla luce dell’interpretazione offertane dalle Sezioni Unite nel 2019 – violano i disposti della Costituzione posti a tutela della vita familiare e dell’espressione della personalità nelle formazioni sociali. Disconoscere il rapporto di filiazione nei confronti di un genitore legalmente riconosciuto in un altro ordinamento vuol dire sortire gravi ripercussioni sul minore che vede “messa in discussione la unicità e inscindibilità della sua relazione genitoriale nello spazio e subisce una grave menomazione ex post della relazione con il genitore intenzionale”.

PRONUNCIA DELLA CONSULTA E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

In seguito alla rimessione della predetta questione di legittimità, la Consulta si è pronunciata ma, allo stato attuale, non si conoscono le motivazioni. La Corte Costituzionale ha però emesso, nelle more, un comunicato stampa¹³ in cui ha fatto sapere che dichiara inammissibile la questione. Tuttavia, la stessa rivolge un monito al legislatore perché intervenga a colmare il vuoto di tutela.



Legalità della maternità surrogata nel mondo. Fonte Wikimedia Commons

Queste le parole della Corte:

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sull’impossibilità di riconoscere in Italia, perché in contrasto con l’ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile. La Corte, fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, ha ritenuto che l’attuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica. Poiché, a questo fine, sono prospettabili differenti soluzioni, la Corte ha ritenuto, allo stato, di non poter intervenire, nel doveroso rispetto della discrezionalità legislativa, ma ha anche affermato la necessità di un intervento del legislatore. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

¹³ Si veda il [Comunicato stampa del 28 gennaio 2021](#).

L'intervista

di Arianna Pasquini
Dottoranda in Studi Politici



a
MARCELLA CORSI

Docente di Economia Politica
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell'Università degli Studi "La Sapienza"

L'analisi dell'economia femminista come nuovo paradigma economico e sociale

Marcella Corsi si definisce innanzitutto un'entusiasta sostenitrice dell'economia femminista, di cui, all'inizio di quest'intervista, ripercorre le origini recenti, parallelamente alla propria crescita come ricercatrice e lavoratrice *sui generis* nel campo dell'economia. Attualmente professoressa ordinaria di economia presso il Dipartimento di Scienze statistiche della Sapienza Università di Roma, ha prestato il suo sapere in campo economico per diverse agenzie internazionali ed europee (OCSE, Commissione europea, Parlamento europeo, ecc.), con una speciale attenzione per lo sguardo di genere nell'analisi dei fenomeni economici.

Il punto di vista di Marcella Corsi su temi che spaziano dall'economia politica alla politica economica, in particolare riguardo allo scontro tra sfera produttiva e riproduttiva nella società, incarna una postura intersezionale nell'affrontare argomenti di importanza quotidiana, così

La prof.ssa Marcella Corsi



come nel gestire approcci metodologici che facciano emergere la complessità delle differenze anche in campo statistico.

Dal dialogo con la professoressa Corsi emerge un'economia ferita e simultaneamente rinvigorita. Lo scontro con le astrazioni degli economisti tradizionalisti, tanto del passato quanto del presente, rivela l'ipocrisia di modelli di calcolo basati su soggetti irrealistici o su un paradigma di individuo standardizzato – maschio, bianco e occidentale. Tuttavia, la materialità dell'individuo, se osservata nella vita quotidiana e colta nelle sue diversità di genere, generazione, razza e classe sociale, traccia nuove traiettorie e modelli per l'analisi dei fenomeni economici più disparati, introducendo una maggiore complessità ma liberando anche il potenziale della diversità a discapito di un'astrazione degradante e omologante.

Quando e perché nasce il suo interesse nell'assumere un'ottica di genere negli studi che lei ha scelto?

Dovrei raccontare la mia vita, ma sarebbe troppo lungo, e in realtà è abbastanza facile per me rispondere a questa domanda. Ho conseguito la prima laurea in scienze statistiche con orientamento economico, quindi nasco come economista applicata. Poi ho fatto il dottorato in Inghilterra, quando ancora non era così comune andare all'estero a studiare. Prima di allora avevo lavorato a Berlino in un centro di ricerca internazionale, in una divisione che si occupava di mercato del lavoro. Tornata dall'Inghilterra, ho preso posto come ricercatrice in economia applicata presso l'Istituto di studi per la congiuntura e successivamente ho vinto il concorso nazionale per diventare professoressa associata. Ho insegnato prima presso la LUISS e poi, nel 2005, sono rientrata alla base, come professoressa ordinaria, nella facoltà in cui mi ero laureata nel 1984. E questa è la mia *timeline*. Ma aggiungerei che nel frattempo ho avuto, in età avanzata, anche due meravigliosi figli, di cui

vado molto fiera. L'unica mia amarezza è che nessuno dei due viva in Italia, perché penso che l'Italia abbia bisogno delle risorse che possono dare i giovani, i quali invece preferiscono spesso andare all'estero.

Su un piano generale, comunque, sono un'economista femminista. L'economia femminista è nata venticinque anni fa, su iniziativa di alcune colleghe statunitensi che hanno creato una bellissima rivista, "Feminist Economics", la quale ancora oggi ci rappresenta. Grazie a quest'ultima si è creato un gruppo di interscambio, *in primis* teorico ma anche empirico, data l'esigenza intrinseca a questa prospettiva di misurarsi con la realtà circostante attraverso indagini empiriche. Questo è stato il collante che ha permesso poi di darci un'identità. Quindi io sono diventata economista più di quarant'anni fa, ma mi posso definire economista femminista da non più di venticinque anni.

L'economia femminista rappresenta uno sguardo diverso sull'economia, ma non si incardina in un ambito specifico di studio; è uno sguardo trasversale che si può applicare a qualsiasi tematica. Da qui deriva la mia versatilità nei lavori e nella ricerca; a essere sincera, mi annoio a occuparmi sempre delle stesse cose. Questo in parte mi ha anche danneggiata nella carriera – forse sarei diventata professoressa ordinaria prima se avessi concentrato tutta la mia vita su un solo ambito. Ma a me piace questo mestiere perché mi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a me. Questo è stato anche un grande insegnamento del mio maestro Paolo Sylos Labini, che ha sempre parlato a noi studenti di "mestiere dell'economista"; fare un mestiere vuol dire anche seguire diversi possibili percorsi di analisi, di studio, di interferenze e contaminazioni con la realtà e con le altre discipline, non solo economiche.

Un risultato personale che ho conseguito negli ultimi anni, dopo una vita in questo

mestiere, è il Laboratorio Minerva, un laboratorio interdisciplinare di studi su diversità e disuguaglianza di genere, che ho costituito insieme ad altri colleghi e colleghe nel 2017 e che mi sta dando grandi soddisfazioni. Principalmente organizziamo seminari e partecipiamo a ricerche con questa veste identitaria. I seminari, in particolare, sono un grande strumento di arricchimento, poiché con le lenti di genere non ci si può limitare ad analizzare solo tramite le proprie competenze acquisite, ma bisogna cercarne sempre di nuove. E questo è il principio dell'intersezionalità, che noi abbiamo fatto nostro a partire dai lavori e dagli studi avviati dalle donne di colore, che hanno generato questo approccio e coniato questo termine.

Se dovesse spiegare cos'è l'economia femminista e in cosa differisce una ricerca fatta con questo sguardo da una in cui è assente, come risponderebbe?

L'economia femminista in origine nasce con il preciso scopo di mettere in discussione il paradigma che vede tutte le scelte economiche come *gender neutral*. La teoria economica dominante si basa sull'idea che ogni singolo agente economico sia un *homo oeconomicus* – e già qui, dalle fondamenta dell'economia, si capisce che non si valorizza la diversità. Nella realtà non siamo tutti uguali, nemmeno come soggetti economici; ma è molto più facile, soprattutto nella modellistica economica, ragionare come se tutti i singoli soggetti potessero essere rappresentati da un unico stereotipo, da un'etichetta, riducendo artificialmente il numero di variabili da mettere sotto controllo. Se invece, da un punto di vista metodologico, si considerassero i soggetti nelle loro differenze (provenienza geografica, generazione, nativi o migranti, ecc.), si introdurrebbe variabilità nel modello, rendendolo sempre più complesso e più difficile da sviluppare. E così i difensori della teoria *mainstream* riconoscono che quella dell'*homo oeconomicus* è una costruzione fallace, ma non propongono nulla in alternativa.

Senza modelli e strumenti calcolabili non si può fare scienza, e quindi il vecchio paradigma, in quest'ottica, sarà sempre il più "adatto".

Perciò il punto di partenza è valorizzare la differenza; poi, in questa "lotta per la diversità", c'è ovviamente uno specifico femminile. Il femminismo non è, né come movimento politico né tantomeno come approccio economico, un'istanza per dare il potere alle donne o far valere unicamente il punto di vista delle donne, ma combatte da sempre per un mondo migliore, più equo e più giusto, per tutti e tutte. In economia si tenta di fare la stessa cosa andando contro modelli che sono parametrati sul comportamento maschile; ma è ovvio che, per valorizzare la differenza di quella che spesso è la maggioranza dei soggetti (le donne), bisogna lanciare con forza il punto di vista femminile. Questo si è fatto, ad esempio, studiando le differenze di genere all'interno dei processi di sviluppo, differenziando i piani di investimento tra investimenti infrastrutturali e investimenti sociali, e sviluppando l'analisi del mercato del lavoro a partire dai processi di riproduzione sociale.

Noi studiamo un sistema di produzione che viene dalla tradizione economica delle origini, in cui ci sono dei produttori che dispongono di mezzi di produzione (non necessariamente di loro proprietà) e li utilizzano per produrre prodotti e servizi che poi vengono distribuiti ai consumatori e alle imprese, che a loro volta riutilizzano questi prodotti per generarne di nuovi e far crescere l'economia attraverso processi di riproduzione allargata. In questo schema, che nella sua sostanza semplificata è corretto, l'economia femminista pone la domanda che segue: dato per assunto che è dal lavoro che si parte per creare ricchezza (come non può essere negato dalle origini dell'economia a oggi), come vivono i lavoratori senza relazioni sociali che sono anche relazioni sessuali? In altri termini, cosa farebbero questi lavoratori e queste lavoratrici, "ba-

nalmente”, senza qualcuno a casa che cucini loro la cena, che cresca i figli e faccia la spesa e la lavatrice?

C'è tutto un mondo, sottostante il lavoro che noi misuriamo dal punto di vista produttivo, che non viene mai reso visibile in economia. Quel lavoro non retribuito, da confrontare con quello retribuito che normalmente viene misurato dagli economisti, diventa la base della nostra rivoluzione. È da lì che partiamo per affermare una diversità, per affermare che ciò che misura l'economia è parziale, e soprattutto per riaffermare l'importanza di una ridefinizione dei ruoli tra uomini e donne, non solo all'interno dei processi produttivi ma anche nei processi sociali – quella che noi chiamiamo fondamentalmente “divisione sociale e sessuale del lavoro” – anche all'interno dei nuclei familiari. E questo ci porta naturalmente in condivisione di intenti con la sociologia, con la politica, con la storia che di questi fenomeni si occupa. La storia delle donne è una delle componenti più importanti della storia moderna e contemporanea. È attraverso questo punto di vista che riusciamo a contaminare la nostra disciplina, grazie al contatto con altre discipline a noi limitrofe. Si parla di qualcosa che va nel profondo delle nostre esperienze quotidiane di vita.

Per fare un esempio ancora più concreto, che riguarda uno dei padri dell'economia, risulta particolarmente suggestivo il titolo di un libro relativamente recente, *Who Cooked Adam Smith's Dinner?*¹. Perché, ebbene sì, anche lui aveva qualcuno che gli preparava la cena affinché potesse nutrirsi e lavorare e scrivere senza deperire (nel suo caso era la madre, con la quale convisse tutta la vita!).

Qui lei ha centrato un punto, la crisi generata dalla non complicità che si stabi-

lisce sul piano del genere nello scontro tra sfera produttiva e riproduttiva, di cui oggi dibattono diverse femministe in tutto il mondo.

Io amo molto la parola “rivoluzione”, a cui viene spesso associato un connotato violento, ma che per me significa proprio ribaltare un mondo di concetti, capire cosa c'è dall'altro lato non visibile della medaglia. Infatti, l'economia femminista è stata definita da molti economisti una *soft revolution* che va avanti da venticinque anni.

Uno degli ambiti più discussi della sfera riproduttiva è il lavoro di cura. Come si misura il lavoro di cura? Come lo si retribuisce e lo si riscatta dall'invisibilizzazione cui è stato relegato per secoli?

Un altro libro recente di una bravissima giornalista economica, *Invisible Women*², sottolinea come il calcolo dell'invisibilizzazione da un punto di vista statistico rappresenti un problema cruciale in economia, per chi vuole operare questa *soft revolution*. Ma ci sono stati dei passaggi importanti: tutta la sfera delle statistiche di genere, nata sempre venticinque anni fa con la Conferenza di Pechino sulle donne, dove si ratificò a livello mondiale una vera e propria piattaforma di indicatori necessaria per portare la prospettiva di genere a livello trasversale e ovunque nel mondo (ciò che si chiama *gender mainstreaming*, nel senso di un fiume che inonda con i suoi rivioli, in modo pervasivo, anche gli anfratti più angusti). Quella fu, ed è ancora, una magnifica piattaforma di sviluppo di statistiche di genere, che purtroppo è stata realizzata solo in parte. Il processo non è concluso – e neanche a un buonissimo punto, parlando sinceramente.

Per l'Europa in particolare, credo che un

1 L'originale svedese è *Det enda könet*, di Katrine Marçal (Albert Bonniers, Stoccolma 2012), tradotto in inglese da Saskia Vogel con il titolo *Who Cooked Adam Smith's Dinner?* (“Chi cucinava la cena di Adam Smith?”).

2 C. Criado-Perez, *Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men*, Vintage Publishing, 2019, trad. it. *Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano*, Einaudi, 2020.

passaggio fondamentale sia stato la formazione dell'Istituto europeo per le pari opportunità, collocato a Vilnius, in Lituania. L'EIGE (*European Institute for Gender Equality*) è, dal punto di vista istituzionale, di essenziale importanza nello scenario dell'economia femminista. A esso è stato dato il compito di generare un tavolo di coordinamento tra tutti gli istituti centrali di statistica europei e, quindi, coinvolgendo Eurostat, di stabilire nuove indagini e favorire nuove metodologie per l'acquisizione di informazioni sempre più dettagliate, che permettano di esplorare da vicino le tematiche di genere come una dimensione fondamentale di tutte le statistiche.

L'EIGE ha anche generato un indicatore sintetico, il *Gender Equality Index*, che permette di confrontare lo stato delle pari opportunità in tutti i Paesi d'Europa sulla base di una serie di domini. Non soltanto quello del lavoro, ma anche del potere finanziario (ciò che viene definito *money*), all'interno del quale emergono tutte le tematiche relative alle disuguaglianze di genere in ottica retributiva; poi c'è la dimensione del potere, quella della salute, e soprattutto la dimensione del tempo. Perché l'unico modo per misurare efficacemente la divisione dei ruoli, e quindi anche il perdurare degli stereotipi all'interno della gestione del lavoro domestico e di cura nei nuclei familiari, è misurare il tempo destinato da ogni singolo soggetto alle funzioni lavorative nell'arco della giornata, che siano esse retribuite o non.

Queste si chiamano "indagini sull'uso del tempo". In Italia ne abbiamo avute diverse, la più recente nel 2014 (i risultati sono stati distribuiti nel 2018). Tuttavia, non sono armonizzate a livello europeo, dunque non sono confrontabili tra Paesi, e soprattutto sono particolarmente onerose, quindi le si fanno raramente. Ma è anche vero che determinate caratteristiche

comportamentali non si modificano così velocemente: quando andiamo a confrontare l'ultima indagine sull'uso del tempo con quella precedente, non è molto frequente (lo dico anche con un certo rammarico) verificare delle differenze. Poiché questi sono comportamenti, economici e non, che sono radicati nella cultura di un Paese e corrispondono a delle vere e proprie norme sociali che vengono trasmesse spesso con messaggi informali, come l'esempio della madre o del padre, o il rapporto più o meno virtuoso con la comunità, la componente religiosa, l'istruzione e tanti elementi ancora, che finiscono con il sedimentarsi nei comportamenti individuali fino a divenire statici e inerziali.

Le indagini sull'uso del tempo sono quindi poche e imperfette come strumento, ma restano comunque preziose per far uscire dall'ombra le attività non riconosciute e non valorizzate di milioni di persone in tutto il mondo. Lo stesso EIGE ha condotto degli studi per capire che cosa accadrebbe alla crescita dei Paesi europei se il lavoro non retribuito venisse non solo riconosciuto ma anche remunerato. Ciò comporterebbe maggiore liquidità nel sistema e maggiore capacità, *in primis*, proprio di spendere. Si creerebbe così un processo virtuoso che, passando attraverso i consumi e poi la tassazione, favorirebbe una crescita significativa del PIL dei diversi Stati europei³.



Fonte: Wikimedia Commons

3 EIGE, *Economic Benefits of Gender Equality in the European Union*, 2017.

POLITICA



di
Alessandro Lugli
Redattore Politica

La segregazione di genere nel mondo del lavoro italiano



Un'analisi
dei livelli
occupazionali
femminili
alla luce della
pandemia

Tim Douglas/Pexels

L'EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO

Negli ultimi decenni, il tema dell'occupazione femminile è stato spesso presentato come uno dei pilastri dell'agenda

di governo della politica italiana. I vari esecutivi che si sono succeduti nel corso degli anni hanno cercato di porre grande enfasi sulla necessità di aumentare i livelli occupazionali delle donne. Complici l'accelerazione del progetto di integrazione europea e l'apertura nei confronti di politiche del lavoro molto più inclusive (come quelle scandinave, per esempio),

la società italiana si è trovata nella condizione di dover far fronte a un problema fin troppo radicalizzato. Per lo Stato, il contenimento del divario occupazionale tra uomini e donne ha finito per diventare una sfida cruciale, mentre l'attenzione all'uguaglianza di genere ha acquisito un'importanza sempre più consistente all'interno del dibattito politico.

A ben vedere, l'Italia è il Paese europeo in cui la disparità di genere sembra incidere in maniera più capillare. La ridotta possibilità di accesso al mondo del lavoro per le donne appare come una ferita difficile da rimarginare, mentre l'incapacità di porre un freno alle disuguaglianze tra il genere femminile e quello maschile si profila come una contraddizione in termini per una nazione tra le più evolute del pianeta – almeno dal punto di vista economico. Nonostante i numerosi passi in avanti compiuti a livello globale, le donne italiane hanno molte più difficoltà, rispetto agli uomini, di accedere al mondo del lavoro, di percepire salari coerenti con le proprie competenze e di raggiungere posizioni apicali in ambito professionale.

Benché siano state introdotte numerose forme di tutela per le lavoratrici, l'Italia è ancora molto lontana da un allineamento con gli standard europei. Per avere un'idea del fenomeno, basterebbe fare riferimento ai [dati raccolti dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea \(Eurostat\)](#). Nel 2019, a livello comunitario, l'occupazione femminile si è attestata al 67,3%. A livello nazionale, hanno brillato i risultati della Svezia: il 79,7% della popolazione femminile tra i 20 e i 64 anni risultava attivo nel mondo del lavoro. L'ultima posizione è stata occupata dalla Grecia, con una percentuale di lavoratrici in attività pari al 51,3%. Poco più sopra l'Italia, con un tasso di occupazione femminile del 53,8%. Un dato che riflette in maniera cristallina l'arretratezza del sistema socioeconomi-

co italiano rispetto ai più evoluti partner dell'Unione Europea.

Una delle motivazioni che a più riprese viene utilizzata per spiegare i bassi livelli occupazionali delle donne italiane ha a che fare con il concetto di famiglia. Infatti, la difficoltà di conciliare i ritmi lavorativi con quelli familiari sembrerebbe incidere molto sulle opportunità professionali delle lavoratrici. Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le donne che nel 2018 hanno consegnato le dimissioni per provvedere ai figli sono state 24.618. Un numero esorbitante di lavoratrici costrette alle dimissioni a causa degli alti costi degli asili-nido, della pressoché totale assenza di servizi di *welfare* e dell'allungamento della vita professionale, che ha reso difficoltoso persino il coinvolgimento dei nonni nella cura dei bambini. A rendere ancora più impietosa questa fotografia è il confronto con il numero di uomini costretti alle dimissioni nello stesso periodo di tempo: 7.859 padri dimissionati, di cui solo 2.250 mossi da motivazioni di carattere familiare e non strettamente professionale¹.

Storicamente, la famiglia ha sempre giocato un ruolo di primo piano nel processo evolutivo della società italiana. Il nucleo familiare rappresenta, più che altrove, il capitale valoriale di riferimento nella strutturazione dei legami sociali degli italiani. La centralità giocata dalla famiglia trova origine sia nella tradizione patriarcale che ha contraddistinto le varie civiltà contadine del Paese, sia nell'enorme influenza esercitata dalla religione cattolica. Rispetto a molte altre nazioni occidentali, in Italia il concetto di famiglia appare così pervasivo da aver determinato l'emersione di un binomio indissolubile tra italianità e nido familiare.

In una società che assegna alle unioni parentali una funzione aggregativa così

1 C. Luise e D. Lessi, [Boom di dimissioni per le neomamme. In 25 mila costrette a lasciare il lavoro](#), in "La Stampa", 18 giugno 2019.

cruciale, il ruolo della donna non poteva che subire una caratterizzazione di natura conservatrice. Il fatto che alle donne sia stato riservato per così tanto tempo il mero ruolo di organizzatrici del focolaio domestico è la normale conseguenza di un patriarcato istituzionalizzato e pervasivo. Le difficoltà affrontate dalle madri lavoratrici sono l'esempio più lampante dell'incapacità delle istituzioni di censurare l'idea secondo cui la segregazione femminile sarebbe un fenomeno sociale fisiologico. Basterebbe fare riferimento ai ripetuti appelli al rispetto delle quote rosa all'interno di istituzioni e aziende per capire quanto l'Italia sia in ritardo nel raggiungimento dell'eguaglianza di genere².

Di certo, negli ultimi settant'anni, la condizione femminile è stata protagonista di sensibili miglioramenti. Il processo di emancipazione che ha visto protagoniste le donne italiane è andato di pari passo con il rafforzamento delle istanze democratiche del Paese. Nel Secondo dopoguerra, moltissime donne e ragazze hanno abbandonato le mura domestiche per varcare la soglia di fabbriche e uffici. Aziende come Olivetti e Pirelli hanno aperto le porte dei propri stabilimenti a centinaia di donne, e il boom economico che ha permesso all'Italia di scalare la classifica delle più importanti economie mondiali è divenuto un motore di sviluppo anche dal punto di vista sociale. In definitiva, il progresso ha finito per investire anche la parità di genere, con conseguenze determinanti per il processo di emancipazione femminile. Un percorso che ha permesso a molte donne italiane di accedere a ruoli un tempo riservati solamente agli uomini e di arrivare al vertice di importanti organizzazioni – basti pensare al fatto che, solo tra il 2008 e il 2018, la quota di donne dirigenti è aumentata del 38%³.

In questo contesto, è utile fare riferimento

2 F. Passarella, [In una società patriarcale come la nostra, le quote di genere sono una necessità](#), in "The Vision", 11 marzo 2020.

3 [Donne dirigenti: +38% dal 2008](#), in "Manageritalia", 7 marzo 2020.

4 S. Favasuli, [Storia breve delle donne nella crisi economica](#), in "Linkiesta", 7 gennaio 2014.

ai livelli occupazionali femminili pre-crisi. A eccezione del 2004, tra il 1973 e il 2008 il numero di donne occupate e in cerca di lavoro è aumentato ininterrottamente. Dal punto di vista professionale, il 2008 ha rappresentato l'anno d'oro per le donne italiane. Nel momento in cui negli Stati Uniti esplodeva la crisi dei mutui subprime, in Italia il tasso di disoccupazione femminile si attestava all'8%, mentre quello di occupazione raggiungeva la percentuale record del 47% circa – pur restando, dopo Malta, il più basso a livello comunitario. Alla base di questo aumento occupazionale vi sono diversi fattori⁴. *In primis*, l'influenza delle politiche di genere promosse dalle organizzazioni internazionali, dalle istituzioni italiane e dai corpi intermedi. L'elaborazione di strategie per la parità di genere a livello internazionale ha portato lo Stato e le grandi imprese italiane a elaborare politiche di genere sempre più inclusive e a raggiungere risultati di tutto rispetto per quanto riguarda il coinvolgimento nel mercato del lavoro di molte donne appartenenti a fasce sociali a rischio di emarginazione.

Nel 2000 è stata fondamentale l'elaborazione, da parte delle Nazioni Unite, degli [Obiettivi di sviluppo del Millennio](#). In particolare, il terzo degli otto punti contenuti nella Dichiarazione del Millennio ha posto l'accento sulla necessità di promuovere la parità di genere e l'autonomia delle donne, aumentando il rapporto tra ragazze e ragazzi nelle scuole, l'occupazione delle donne nel settore agricolo e il numero delle parlamentari nelle Camere di governo. Obiettivi, questi, ribaditi durante l'elaborazione dell'[Agenda 2030](#) del 2015, all'interno della quale la parità di genere ha assunto una valenza pressoché fondamentale.

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda l'evoluzione del mercato



Marcus Aurelius/Pexels

del lavoro. A partire dagli anni Novanta, la deregolamentazione dell'economia ha favorito la moltiplicazione dei contratti flessibili. La terziarizzazione del lavoro ha reso sempre meno centrali i settori agricolo e industriale, dando, invece, un impulso decisivo a quello dei servizi. Il passaggio dall'industria pesante (da sempre appannaggio degli uomini) a quella liquida ha facilitato l'aumento delle quote di lavoratrici all'interno del mondo professionale.

La flessibilità del lavoro ha permesso alle donne di bilanciare in maniera più agevole gli impegni lavorativi e quelli familiari. Non a caso, l'incidenza del lavoro autonomo e quella dei contratti part-time sono cresciute notevolmente nel corso degli ultimi decenni. Di fatto, l'aumento dell'occupazione femminile sembra essere legato a doppio filo proprio alla liberalizzazione del mercato, al punto che dal 2004 al 2012 tutti i 700mila nuovi posti di lavoro per le donne sono nati con contratti part-time⁵.

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

Tuttavia, è possibile affermare che tale aumento sia stato determinato non tanto dalla maggiore propensione dei datori di lavoro alla conciliazione tra lavoro e famiglia, quanto da un ricorso sempre più insistente, da parte delle aziende, a contratti caratterizzati da costi assai ridotti⁶. Appare quindi chiaro come l'incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro non sia stato il frutto di specifiche politiche di genere, ma sia stato, anzi, il risultato dello sfruttamento delle preesistenti debolezze socioeconomiche di una parte del Paese.

La Grande recessione non ha fatto altro che acuire questa tendenza alla precarizzazione. Se è vero che a pagare gli effetti della crisi sono stati per lo più gli uomini appartenenti ai settori industriale e edile, è altrettanto vero che all'aumento occupazionale femminile ha fatto da contraltare un innalzamento del tasso di precarizzazione tra le lavoratrici. Dal 2008 al 2012, infatti, la percentuale di donne italiane con un contratto di lavoro part-time

è passata dal 38% al 54%, similmente a quanto accaduto nei Paesi più colpiti dalla crisi, come Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Dunque, all'aumento occupazionale ha fatto seguito un peggioramento delle condizioni retributive⁷.

Dopo aver colpito la grande industria, la Grande recessione si è riversata nel settore dei servizi, generando un brusco rallentamento del tasso di occupazione femminile. Le lavoratrici autonome e part-time sono andate incontro a ondate di licenziamenti e a un'ulteriore pressione al ribasso sui salari. Senza considerare, poi, quel gran numero di donne costrette ad accettare impieghi incongruenti con il proprio percorso professionale per far fronte alla disoccupazione di compagni e mariti. Un problema di non poco conto, considerando che, in Italia, "il 71,9% del tempo dedicato al lavoro familiare è a carico delle donne"⁸.

L'OCCUPAZIONE FEMMINILE AI TEMPI DELLA PANDEMIA

Al di là degli effetti della Grande recessione, per anni in Italia si è parlato di quanto, in realtà, il tessuto produttivo italiano stesse diventando sempre più inclusivo per le donne. Effettivamente, un gran numero di aziende e multinazionali ha fatto della parità di genere un motivo di vanto. Il *Gender Equality Index* stilato da Bloomberg nel 2019 – un indice che misura la parità di genere all'interno delle grandi aziende mondiali – ha inserito nella speciale classifica dieci imprese italiane. "I parametri usati misurano la leadership al femminile e la pipeline di talenti, la parità salariale, una cultura dell'inclusione, le politiche contro le molestie e come i brand siano pro donne"⁹. I dieci campioni italiani sono Acea, Enel, Hera, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Terna, Snam Rete Gas, Ubi Banca e Unicredit;

rappresentano una vera e propria avanguardia per quanto riguarda la parità di genere in Italia.

Il primato di queste aziende si è affiancato agli sforzi dello Stato per aumentare la percentuale di quote rosa all'interno dei consigli di amministrazione delle grandi imprese. Al fine di garantire una rappresentazione paritaria per uomini e donne, nel 2011 la legge Golfo-Mosca ha previsto che "il genere meno rappresentato nei consigli d'amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle società a controllo pubblico [ottenesse] almeno il 30% dei membri eletti"¹⁰. Inizialmente la quota era stata fissata al 20%, subendo poi un innalzamento di 10 punti percentuali nel 2015. Dopodiché, nel dicembre 2019, un emendamento dalla legge di bilancio del 2020 ha portato la percentuale al 40%.

Gli effetti positivi della legge Golfo-Mosca sono stati immediatamente osservabili. Se prima del 2011 la presenza di donne all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa si attestava al 7,40%, nel 2017 la quota è salita al 27,60%, per poi raggiungere, nel 2019, il 36,30%. Un traguardo di assoluta importanza che dimostra quanto le problematiche di genere possano essere risolte, per lo più, mediante interventi istituzionali mirati. Ciononostante, l'aumento della presenza femminile all'interno dei consigli di amministrazione delle grandi aziende è un dato che riguarda unicamente i vertici del sistema produttivo italiano.

La pandemia di COVID-19 ha avuto l'infausto merito di far luce sugli aspetti meno manifesti della società italiana. Gli effetti dell'emergenza sanitaria sui livelli occupazionali, in tutta la loro drammaticità, sono oramai ben noti. Ciò che però è emerso, in tempi più recenti, è quanto la

7 *Ibidem*.

8 *Ibidem*.

9 M. D'Ascenzo, *Gender-equality Index, 10 aziende italiane su 325*, 21 gennaio 2020.

10 *Come funzionano le quote rosa nelle società quotate e a controllo pubblico*, in "Openpolis", 29 giugno 2020.

crisi economica determinata dalla diffusione del nuovo coronavirus abbia interessato specifiche fasce della popolazione italiana. Fatalmente, a subire le conseguenze più dannose sono state proprio le donne. Da questo punto di vista, i dati Istat non lasciano spazio a controversie.

A dicembre 2020, di 101mila licenziamenti, 99mila hanno interessato le donne. Significa che il 98% delle persone che ha perso la propria occupazione a causa delle chiusure autunnali per la COVID-19 sono di sesso femminile¹¹. Questi dati, già di per sé drammatici, assumono una valenza ancora più emblematica tenendo in considerazione quelli relativi a tutto il 2020. “Dei 444mila occupati in meno registrati in Italia in tutto il 2020, il 70% è costituito da donne”¹². È la fotografia di un Paese che continua a fare i conti con la piaga endemica della segregazione di genere.

Al di là dei tanti risultati positivi ottenuti in termini di parità di genere dalle grandi imprese italiane, i dati Istat relativi alla disoccupazione generata dalla COVID-19 raccontano di un’Italia spaccata a metà: da un lato, il mondo progressista delle eccellenze nazionali; dall’altro, un Paese in cui i lavori più umili sono ancora in larga parte svolti dalle donne. Non si tratta di un fenomeno passeggero, ma di una sciagura che da sempre affligge l’Italia repubblicana. Circoscrivere la problematica all’interno dei confini temporali della pandemia rischia, infatti, di alimentare solamente la gravità del fenomeno. La verità è che l’emergenza sanitaria non ha colpito le donne; la verità è che l’emergenza sanitaria, con le sue serrate, ha messo in crisi il settore dei servizi essenziali, vale a dire quello in cui, da sempre, si concentra il grosso dell’occupazione femminile. La problematica, dunque, era già presente. La COVID-19 l’ha resa solo

più manifesta.

È possibile affermare, quindi, che la crisi che ha prostrato la popolazione lavorativa femminile trovi origine nelle caratteristiche intrinseche del mercato del lavoro italiano. Palese, infatti, è la correlazione tra chiusura dei servizi essenziali e aumento della disoccupazione femminile. Se i lavoratori più qualificati hanno trovato salvezza nello *smart working*, ad alimentare i dati sulla disoccupazione sono stati quasi esclusivamente i lavoratori meno qualificati. Stando così le cose, diventa assai complicato sostenere che le donne, in Italia, non rappresentino un ampio bacino di utenza per i lavori umili, nonché le risorse professionali più facilmente sacrificabili.

La pandemia, allora, ha permesso di far luce, come raramente accaduto in precedenza, sulla reale impalcatura sociale del lavoro italiano. Le donne hanno subito le conseguenze delle chiusure perché impiegate, in gran numero, in settori come quello dei servizi o quello domestico; due ambiti professionali in cui vigono norme contrattuali con tutele a ribasso e forte instabilità economica. Con il blocco dei licenziamenti introdotto dal Governo, inoltre, ad aver pagato le amare conseguenze della recessione sono stati solamente i lavoratori autonomi e quelli con contratti a tempo determinato in scadenza. Dato l’alto numero di lavoratrici che nel 2020 ha perso il lavoro, è inevitabile supporre che ad avvalersi di tali forme contrattuali a tutele ridotte siano, in genere, proprio le donne.

I licenziamenti di massa del 2020 hanno restituito l’immagine di un Paese in cui le donne rappresentano la parte più debole della società. Benché la segregazione di genere fosse un problema già noto prima della pandemia, la COVID-19 ha ulteriormente sottolineato quanto le don-

11 R. Amato, [Istat: a dicembre 101 mila lavoratori in meno, 99 mila sono donne](#), in “La Repubblica”, 1° febbraio 2021.

12 L. Mastronardo, [Il 98% di chi ha perso il lavoro è donna, il Covid è anche una questione di genere](#), in “Wired” 2 febbraio 2021.



Fauxels/Pexels

ne faticano a raggiungere un diritto basilare come la stabilità professionale. Una condizione socioeconomica che deve portare a domandarsi quanto sia difficile da scalfire la cultura patriarcale in un Paese come l'Italia.

A rimarcare tale situazione contribuiscono i dati relativi alla preparazione scolastica delle donne italiane. Un rapporto dell'Istat sui livelli di istruzione e i ritorni occupazionali del 2019 ha permesso di far luce sulle caratteristiche della popolazione scolastica italiana. Oltre a confermare che il livello di istruzione degli italiani è inferiore di circa 16 punti percentuali rispetto alla media europea (in Italia possiede un diploma il 62,2% della popolazione tra i 25 e i 64 anni, a fronte del 78,7% registrato in media negli altri Paesi dell'Unione)¹³, i dati hanno evidenziato una contraddizione che indica come la segregazione femminile sia una criticità determinata da profonde cause endogene. A ben vedere, in Italia, le donne sono più

istruite degli uomini. Infatti, la percentuale di donne in possesso di un diploma di scuola superiore si attesta al 64,5%, contro il 59,8% degli uomini; a possedere una laurea, invece, è il 22,4% della popolazione femminile in età lavorativa, contro il 16,8% di quella maschile. Tuttavia, spostando la lente di ingrandimento sui ritorni occupazionali, si evince una netta inversione di tendenza. A lavorare è il 56,1% delle donne contro il 76,8% degli uomini, sebbene lo svantaggio occupazionale si riduca all'aumentare del livello di istruzione¹⁴. Dunque, a patire gli effetti più avversi della segregazione di genere sarebbero le donne con titoli di studio inferiori, ma, in ogni caso, la presenza femminile diminuisce all'aumentare del livello gerarchico¹⁵.

Le analisi dell'Istat permettono di comprendere come la segregazione femminile in ambito professionale si declini in maniera sia orizzontale sia verticale. Nonostante detengano livelli di istruzione

13 Istat, [Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – anno 2019](#), 22 luglio 2020, p. 2.

14 Ivi, p. 3.

15 A. Mariani, [Il report. Istat: donne più istruite degli uomini, ma meno occupate](#), in "Avvenire", 22 luglio 2020.

superiori rispetto agli uomini, le donne italiane sembrano incontrare enormi difficoltà nell'accedere a determinate professioni e a specifici livelli di inquadramento. La diminuzione delle quote femminili all'aumentare del livello gerarchico dimostra quanto sia difficile, per una donna, raggiungere posizioni apicali nel contesto lavorativo italiano. Difatti, nonostante precisi interventi legislativi, in Italia le donne manager rappresentano solo una minima percentuale della popolazione aziendale con incarichi dirigenziali. Nel 2018, la quota di donne con ruoli apicali è sì cresciuta oltre il 30%, ma si è pur sempre attestata al 17,1%¹⁶.

La discriminazione orizzontale, tuttavia, è ancora più evidente: la popolazione femminile italiana non è distribuita in maniera uniforme nei vari settori professionali. I dati riguardanti il tasso di disoccupazione causato dalla pandemia di COVID-19 e quelli sui ritorni occupazionali dimostrano quanto il lavoro femminile tenda a concentrarsi in determinati settori, come quello dei servizi essenziali e quello dei lavori domestici. Vittime di antichi stereotipi di genere e di una concezione della società ancora fortemente sessista, le donne italiane sembrano essere relegate a mansioni caratterizzate da bassi livelli salariali e risibili tutele contrattuali, a prescindere dai livelli di istruzione.

È evidente, allora, che l'alto tasso di disoccupazione femminile generato dalla pandemia sia figlio di problemi che vanno ben oltre l'emergenza sanitaria. Le cause strutturali della segregazione femminile hanno a che vedere con problematiche di natura culturale difficili da eradicare in un Paese fortemente maschilista come l'Italia. L'incongruenza che caratterizza i livelli di istruzione e il ritorno occupazionale delle donne getta un cono d'ombra sulla reale capacità della società italiana di superare gli schemi di pensiero sessisti

che continuano a contraddistinguere il mondo del lavoro.

Stando così le cose, nei prossimi anni sarà fondamentale che la politica traduca in azioni concrete l'opera di persuasione morale che, da tempo, ha intrapreso in relazione alla riduzione della disparità di genere. L'introduzione di misure di *welfare*, al fine di salvaguardare le lavoratrici meno tutelate dal punto di vista retributivo, contrattuale e previdenziale, appare un passaggio obbligato per garantire alle donne una maggiore sicurezza socioeconomica. L'ipotesi più concreta è che le lavoratrici italiane possano arrivare a usufruire di un'esternalizzazione del lavoro domestico. Per permettere alle donne di gestire liberamente i propri impegni lavorativi, sarà necessario migliorare il servizio scolastico posticipando l'orario di chiusura di asili e scuole elementari. In tal modo, le lavoratrici non sarebbero costrette a stipulare contratti part-time, mentre la cura dei minori sarebbe affidata a professionisti del settore educativo, sportivo o artistico.

Altrettanto essenziale si rivelerà l'introduzione di politiche di genere volte a bilanciare in maniera paritetica le quote femminili e maschili all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende, dei senati accademici e dei ministeri. Infine, sarà cruciale avviare nelle scuole primarie e secondarie specifici programmi volti ad aumentare la consapevolezza circa le tematiche di genere. La sensibilità delle nuove generazioni riguardo a temi quali la diversità e l'inclusione appare come un elemento essenziale per la sostenibilità delle politiche di genere nel lungo periodo. D'altronde, cultura, istruzione, *welfare* e lavoro sono gli strumenti più utili per evitare che, in futuro, a pagare il prezzo di una recessione economica siano i lavoratori o le lavoratrici appartenenti a uno specifico genere.

16 A. Marini, [Donne manager in crescita nel settore privato, ma sono ancora solo il 17% del totale](#), in "Il Sole 24 Ore", 5 marzo 2019.



“Nel paese che sembra una scarpa” ma **si atteggia da gambero**

Diritto d'aborto?
Italia ed Europa
credenti
non praticanti



L'aborto farmacologico è al centro del dibattito contemporaneo. Fonte: Pixabay

HISTORIA MAGISTER VITAE

Prima di addentrarci nell'analisi dell'attuale situazione italiana, è bene tener presente per grandi linee quali sono stati i passi compiuti per arrivare alla promulgazione della legge 194¹. In origine, il codice penale del 1930² disciplinava l'aborto negli articoli 545-551,

collocati nel Libro II, Titolo X, titolato “Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe”. La collocazione delle norme tradiva una chiara presa di posizione: se nel codice precedente³ la pratica veniva bollata come reato contro la persona, nel 1930 abortire divenne un danno sociale e lo Stato si erse a garante della stirpe, intesa secondo Pannanin come “specie umana [...] in conformità ai canoni religiosi,

1 Il riferimento è alla legge 194 del 22 maggio 1978, contenente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”.

2 Portano il nome di Codice Rocco i due codici, di diritto penale sostanziale e diritto processuale, adottati durante il Ventennio fascista in Italia. Qui, in particolare, ci si riferisce al codice penale sostanziale, entrato in vigore il primo luglio 1931.

3 Il codice penale del 1889, chiamato Codice Zanardelli in onore dell'allora Ministro della Giustizia.

sociali e morali”⁴. Nel dettaglio, l’articolo 546 – abrogato dall’articolo 22 della legge n. 194 22 maggio 1978 – prevedeva che chiunque cagionasse l’aborto di donna consenziente venisse punito con la reclusione da due a cinque anni, estendendo tale pena anche alla donna stessa.

Negli anni Sessanta la sessualità e la vita di coppia erano intrisi di una morale cattolica e patriarcale che aleggiava nel quotidiano: si susseguivano interviste, tra giornali e televisioni, sui costumi degli italiani, che finivano in un modo o nell’altro per sottolineare come le donne dovessero affrontare la loro “nascita sociale” rimanendo imbrigliate, però, in una serie di tabù sessuali neanche lontanamente discutibili, in un’aura di omertoso silenzio. Nel boom di cambiamenti politici e sociali, tra i quali spicca la conquista del diritto di voto, le donne iniziavano a partecipare attivamente alla cosiddetta “società esterna”, senza tuttavia un’analoga emancipazione nella cosiddetta “società interna”, quella intima, quella dell’ambito familiare dove gli uomini rimanevano i censori della moralità. In questo modo, l’insofferenza per l’altro sesso iniziava a estendersi verso la figura delle madri, al punto che le stime dell’UNESCO contavano in Italia ben un milione di aborti clandestini. Era il frutto dell’ignoranza sui metodi contraccettivi, della malasana e dei modelli che vedevano la maternità come unica realizzazione dell’*io* femminile⁵.

Questo è il quadro storico in cui, grazie alla spinta del Partito Radicale, l’Italia iniziò a portare avanti per la prima volta campagne referendarie su aborto, di-

vorzio, obiezione di coscienza e libertà sessuali. Tra queste, la richiesta di referendum abrogativo degli articoli 546-555 del codice penale presentata il 5 febbraio 1975 alla Corte di Cassazione fu probabilmente l’innescò che portò alla storica sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, con cui la Corte Costituzionale consentì il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) per motivi gravi. Nella pronuncia, i giudici ribadirono come non fosse accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e quella dell’embrione o del feto⁶. Tre anni dopo, nel 1978, la legge n. 194 consentì finalmente alla donna di poter ricorrere, nei casi previsti, all’IVG in ospedali o poliambulatori convenzionati con le regioni di appartenenza. Proprio le regioni, ai sensi dell’articolo 15 della summenzionata legge, hanno tutt’ora l’onere di promuovere continui aggiornamenti sulle tecniche abortive più moderne e rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna. Attuando il dato normativo, nel 2009 viene introdotta in Italia l’interruzione farmacologica della gravidanza, possibile tramite la cosiddetta RU486⁷.

IL GIRO DI BOA NAZIONALE NELLA TEMPESTA PANDEMICA...

In questo quadro normativo, ancora a tratti lacunoso, l’Italia cerca tuttavia di muovere i primi passi verso una società più garantista e attenta a sensibilizzare l’educazione sessuale e lo sviluppo della salute pubblica.

In tema di contraccezione, particolarmente rilevante appare la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre, con la qua-

4 Per un’analisi più approfondita si consiglia la lettura di [L’aborto criminoso nella dottrina penalistica tra Otto e Novecento](#), in “teoriaestoriadeldirittoprivato.com”.

5 Lorenza Perini, [Quando la legge non c’era. Storie di donne e aborti clandestini prima della legge 194](#), in “storicamente.org”.

6 Si veda [Legge sull’aborto in Italia](#), in “associazionelucacoscioni.it”.

7 Secondo le linee guida emanate dal Ministero della Salute, la somministrazione del primo farmaco deve avvenire entro le sette settimane di amenorrea e, da quel momento fino all’espulsione del feto, viene imposto il ricovero ordinario. Si consideri tuttavia che il ricorso entro e non oltre le sette settimane è un limite arbitrariamente fissato dall’Italia, poiché la scheda tecnica del mifepristone (RU486) approvata da AIFA riporta il limite di nove settimane. Per saperne di più: <https://www.torrimedica.it/schede-farmaci/mifegyne/>.

le l’Agenzia Italiana del Farmaco aveva dichiarato come non fosse più previsto l’obbligo della prescrizione medica per la somministrazione alle minorenni dell’ulipistral acetato⁸. [Tale decisione](#), come ha avuto premura di sottolineare il direttore generale AIFA Nicola Magrini, non è ovviamente un incentivo all’uso-abuso del farmaco né va letta in malafede, sminuendo la residualità di quella che resta pur sempre una contraccezione d’emergenza. Al contrario, questo modus operandi non solo è in linea con le direttive OMS⁹, ma sembra pure idoneo a tutelare l’integrità psicofisica sia delle adolescenti sia, paradossalmente, del nascituro. Infatti, sussiste una stretta correlazione tra la gravidanza adolescenziale e il rischio di mortalità perinatale.

L’avvento della pandemia da COVID-19, che ormai da un anno ha radicalmente modificato le nostre vite, ha irrimediabilmente frenato quest’ascesa, aggravando l’aborto con ostacoli di lunga data, in grado di compromettere l’accesso al servizio nei tempi previsti dalla legge. La situazione attuale ha infatti dimostrato “come le restrizioni obsolete del Paese causino danni invece di garantire protezione”¹⁰. Infatti, i gravosi requisiti di legge, in paio con l’obiezione di coscienza del personale medico, costringono donne e ragazze a un’autentica corsa ad ostacoli per trovare assistenza medica entro i tempi previsti, specie perché alcune strutture hanno sospeso i servizi abortivi per riassegnare personale ginecologico ai reparti COVID. Questa situazione risulta tanto più sconvolgente se si pensa che il governo

italiano non ha considerato immediatamente l’aborto come un servizio sanitario essenziale durante la pandemia, al punto che solo lo scorso 30 marzo il Ministero della Salute ha qualificato come indifferibili i servizi relativi all’interruzione di gravidanza¹¹.

Proprio per questo, numerosi sono stati gli appelli da parte di ONG e associazioni come *Pro-choice*¹² e AOGOI¹³, le cui proposte ruotavano intorno a due elementi focali: la de-ospedalizzazione per l’aborto farmacologico e lo spostamento del limite per la somministrazione della RU486 alle 9 settimane, in linea con quanto accade nel resto dell’Europa¹⁴. Dopo mesi di silenzio istituzionale, raccolti il parere favorevole del Consiglio Superiore della Sanità e la delibera AIFA, il 13 agosto scorso vengono finalmente aggiornate le linee guida ministeriali. La delibera del ministero, recependo le indicazioni dell’OMS, supera l’obbligo di ricovero per l’assunzione della RU468 e ne estende la possibilità d’impiego fino alla nona settimana di gestazione¹⁵.

...E IL GIRO DI VALZER DELLE REGIONI

Guardando più da vicino la realtà territoriale italiana, emergono almeno due situazioni allarmanti, in cui il diritto alla salute della donna rischia d’essere quantomeno compromesso. Nelle Marche, solo poche settimane fa, il Consiglio regionale ha respinto una mozione con cui il PD chiedeva di somministrare la RU846 anche nei consultori¹⁶, come previsto dal-

8 Ci si riferisce alla pillola EllaOne, ovvero il farmaco per la contraccezione d’emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto.

9 Il farmaco è incluso nella lista di quelli essenziali già dal 2017.

10 In [Italia. Covid-19 ritarda gli ostacoli all’aborto legale](#), “Human Right Watch”, 30 luglio 2020.

11 *Ibidem*.

12 Rete italiana contraccezione e aborto.

13 Associazione ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani.

14 Si veda Eleonora Cirant, [Coronavirus, diritto all’aborto a rischio nell’emergenza](#), in “ilfattoquotidiano.it”.

15 Si veda [Ivg. Aggiornate le Linee di indirizzo sulla Ru486. Sì all’aborto farmacologico senza ricovero](#), in “quotidianosanità.it”.

16 La decisione ufficialmente mira a favorire il decongestionamento degli ospedali durante la pandemia da Covid-19. Cfr. [Marche, il centrodestra contro l’aborto farmacologico nei consultori](#), in “ilfattoquotidiano.it”.



Proteste femministe. Fonte: Pixabay

le linee guida del Ministero della Salute¹⁷. Ancor più complessa è la situazione dell'Umbria, dove nello scorso giugno è stata abrogata una precedente delibera regionale che regolava l'IVG in day hospital¹⁸. Il provvedimento abrogato, pur limitandosi a recepire e attuare le già viste linee guida ministeriali, era fondamentale per le donne, poiché consentiva loro di scegliere il metodo abortivo più consono alle proprie esigenze. In Umbria il tema dell'aborto vede protagonista anche il terzo settore, al punto che Donatella Tesei, presidente della giunta regionale, ha firmato con un'associazione locale un manifesto a tutela della vita nascente¹⁹. Alcune delle proposte contenute nel Manifesto sono state poi trasfuse in una proposta di legge regionale che, anche riprendendo il d.d.l. Pillon²⁰, modifica e integra il TU in materia di sanità e servizi sociali demandando la gestione dell'IVG nelle mani di

strutture private convenzionate per la prevenzione dell'aborto volontario.

“GLI STUDENTI NON SONO VASI DA RIEMPIRE MA FIACCOLE DA ACCENDERE”²¹

Anche al di fuori dell'ambito politico l'interruzione di gravidanza sembra essere ancora un tabù. Lo conferma quanto accaduto poche settimane fa al Liceo “Giulio Cesare” di Roma, dove la professoressa Paola Senesi, dirigente dell'istituto, ha vietato alcuni corsi sull'aborto e sull'identità di genere²². Le motivazioni addotte dalla Preside a sostegno della propria decisione lasciano perplesso chi vede nella scuola un luogo di crescita umana, prima ancora che culturale. È vero, come sostenuto dalla dirigente, che si trattava di attività extracurricolari che, in quanto tali, presuppongono il consenso delle

17 Ai già delicati equilibri venutisi a creare in tema di aborto, si aggiunge la [recentissima dichiarazione](#) del Capogruppo di FdI in Consiglio regionale, secondo cui “I genitori di una famiglia naturale hanno compiti espliciti: il padre deve dare le regole, la madre accudire”.

18 Cfr. [Umbria, il centrodestra toglie la possibilità di aborto farmacologico in day hospital](#), in “ilfattoquotidiano.it”.

19 Cfr. Raffaella Frullone, [Un Manifesto per la famiglia nelle elezioni in Umbria](#), in “il timone.org”.

20 Disegno di legge Atto S. 735 (di iniziativa di nove senatori, fra cui l'on. Simone Pillon, che ne risulta primo firmatario), comunicato alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2018 il quale recita “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” in caso di divorzio o separazione.

21 Citazione attribuita a Plutarco; biografo, scrittore e filosofo nato a Cheronea (Grecia) nel 46 d.C.

22 Per saperne di più si veda [Al liceo Giulio Cesare “censurati” i corsi su aborto e identità di genere: studenti e professori in rivolta](#), in “romatoday.it”.

famiglie. Infatti, l'articolo 30 della Costituzione individua²³ i genitori come primi educatori dei propri figli e, in questo modo, invita i docenti a valorizzarne le opinioni in merito alle attività svolte. È altrettanto vero, però, che l'articolo 3 Cost. promuove inclusione e parità, elevando temi come aborto e identità di genere a "parte integrante di una dialettica sana in un Paese democratico e rispettoso dell'individualità"²⁴. Insomma, così come nessun docente espungerebbe dai programmi la pederastia greca²⁵, ritenendola poco ortodossa, non si vede perché sottrarre spazio a tematiche utili agli studenti per comprendere l'epoca che vivono.

UNO SGUARDO AL PANORAMA INTERNAZIONALE

Ricostruita, almeno a grandi linee, l'impervia salita che il Bel Paese ha affrontato dagli anni Sessanta ad oggi, è interessante capire come l'aborto sia regolato all'estero. Si è già riferito come l'Italia abbia solo di recente abbracciato le linee guida OMS, dilatando coerentemente i tempi in cui è possibile somministrare la RU486. Il nostro Paese, tuttavia, resta ancora lontano dagli Stati europei più avanguardisti che, conformandosi pienamente alla direttiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, consentono l'aborto farma-

cologico autogestito fino alla dodicesima settimana di gravidanza²⁶.

Guardando gli altri Paesi, la Francia, pur avendo legalizzato l'aborto farmacologico solo nel 2001²⁷, oggi ne consente l'impiego fino al quarantunesimo giorno di gestazione²⁸ e promuove campagne per riconoscere l'IVG quale "diritto umano in sede internazionale"²⁹. Spostandoci più a nord, il Belgio ha depenalizzato l'aborto nel 1990, consentendolo entro la dodicesima settimana di gravidanza a fronte di particolari disagi per la donna incinta. Trascorso questo termine, l'interruzione di gravidanza è possibile solo con il placet di due medici, a patto che entrambi rilevino "ragionevolmente" gravi patologie per il nascituro. È evidente come questa regolamentazione, che si somma all'obiezione di coscienza, ampli a dismisura la discrezionalità dell'operatore sanitario, aprendo possibili spazi all'arbitrio del medico³⁰.

Anche in Inghilterra la liceità dell'aborto è condizionata, sin dal 1967, all'assenso di due medici, chiamati a riscontrare un effettivo rischio per la vita della donna o un suo turbamento psichico per eventuali figli avuti in precedenza³¹. In Croazia, invece, nonostante l'aborto sia consentito fino alla decima settimana, l'aumento

23 Cfr. Nota congiunta di Alberto Gambino, giurista e presidente dell'associazione "Scienza & Vita", e Alessandro Benedetti, presidente del Comitato civico per Roma, su SIR, agenzia d'informazione. Per approfondire si veda Francesco Ognibene, [Roma. No ad aborto e gender al liceo: «Applicate le regole sul consenso dei genitori», in "avvenire.it"](#).

24 Eva Vittoria Cammerino, cofondatrice del progetto "Prime Minister, la scuola di politica per giovani donne" su [romatoday.it](#), cit.

25 Relazione tra due maschi di età differente (anche erotica) pubblicamente riconosciuta e socialmente codificata. Le sue origini si presume possano collocarsi intorno al VII sec a.C. e il suo sviluppo definisce uno degli aspetti centrali della cultura Greca la quale viveva i desideri e i comportamenti sessuali classificandoli esclusivamente in base al ruolo attivo e passivo nel sesso, al consenso e alla condizione sociale del partner. Cfr: [Pederastia nel mondo antico: in Grecia è educazione](#), in "ultimavoce.it".

26 Bulgaria, Danimarca. "Associazione Luca Cascioni – per la libertà di ricerca scientifica", [Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell'Unione Europea](#) - Scheda informativa, p. 3 e p. 5.

27 Ivi, p. 7.

28 *Ibidem*.

29 Per approfondire si veda Roberta Vivaldelli, [La Francia pronta ad estendere il diritto all'aborto al quarto mese](#), in "ilgiornale.it".

30 "Associazione Luca Cascioni – per la libertà di ricerca scientifica", [Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell'Unione Europea](#) - Scheda informativa, p. 3.

31 Ivi, pp. 15-16.

delle organizzazioni pro vita e l'incidenza dei partiti conservatori ne dimidiano la concreta praticabilità³². Nella Repubblica di Cipro, che ha legalizzato l'IVG solo tre anni fa, l'aborto è invece fruibile entro le dodici settimane, prolungabili fino alla diciannovesima in caso di stupro³³.

Di grade attualità è il caso della Polonia, che ha suscitato un intenso dibattito internazionale. Lo scorso 22 ottobre, con una sentenza ora sospesa grazie agli scioperi del Paese, il tribunale costituzionale aveva reso illegale l'interruzione di gravidanza in caso di malformazione del feto. In particolare, i giudici avevano sostenuto che consentire l'aborto in tali evenienze sarebbe stato contrario ai principi di una Costituzione che vuole tutelare la vita di ogni individuo³⁴. Da tener presente come la Polonia già vanta dal 1993 una delle leggi più severe in tema d'aborto, prevedendolo solo nei casi di pericolo di vita per la madre, stupro e grave malformazione del feto³⁵. Queste alternative, che non contemplano alcuna possibilità per la donna di decidere della propria maternità, sono state ritenute eccessive dai movimenti che, prima nel 2016 e poi nel 2018, ne hanno chiesto modifica³⁶. Il naufragio di queste istanze ha spinto i loro sostenitori a scavalcare il Parlamento e imboccare la via traversa del Tribunale costituzionale, nella speranza che le restrizioni pandemiche bloccassero anche il senso civico del Paese. Il popolo polacco, però, non ha lasciato spazio all'ennesimo tentativo di comprimere i diritti della donna, unendo-

si in un coro unico di proteste culminate il 30 ottobre a Varsavia, con un numero di adesioni senza precedenti.

Insomma, già a una lettura scorsoia delle legislazioni europee, la situazione pare allarmante, se non addirittura allarmante. Si pensi, infatti, alla compressione inferta all'autodeterminazione femminile in quei Paesi dove, a causa della pandemia, l'IVG è stata vietata (Malta, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Polonia) o limitata (Belgio, Estonia, Irlanda, Finlandia, Germania, Norvegia, Svizzera, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Portogallo)³⁷.

Ad accomunare queste situazioni è l'incertezza dei passi verso una nuova concezione del sesso femminile, che veda la donna quale titolare di diritti e non come mero "contenitore" di nuova vita. Il modo in cui continuano ad affrontarsi questioni relative al campo bioetico o, più in generale, all'autodeterminazione soggettiva, evidenzia come la spinta emancipatoria dalla tradizione culturale patriarcale stia lasciando il posto a un'interpretazione quasi negazionista dei diritti umani. Per questo motivo, l'errore più grande sarebbe quello di distrarsi: il mondo distopico di *The Handmaid's tale*, in cui la donna diviene strumento funzionale alla conservazione della specie, è poco probabile ma non del tutto impossibile³⁸. Siamo "Nel Paese che sembra una scarpa"³⁹ ma si atteggia da gambero.

32 Nel 2003 è stata emanata una legge per il diritto dei medici all'obiezione di coscienza, normativa di grande impatto sull'effettiva possibilità di esercitare il diritto alla scelta, come dimostrano i dati: nel 2014, su 375 ginecologi impiegati in ospedali in cui l'aborto può essere effettuato, meno della metà sono disponibili a eseguire l'operazione, "eastjournal.net".

33 "Associazione Luca Cascioni – per la libertà di ricerca scientifica", Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell'Unione Europea - Scheda informativa.

34 Anna J. Dudek, [I giudici condannano le donne polacche](http://larepubblica.it), "larepubblica.it", 28 ottobre 2020.


35 Alessio Foderi, [Dopo le manifestazioni, la Polonia ha preso tempo sul divieto totale d'aborto](http://wired.it), in "wired.it".

36 *Ibidem*.

37 Dati raccolti da NBST (Network Bibliotecario Sanitario Toscano)

38 Si fa riferimento alla pluripremiata serie televisiva statunitense *The Handmaid's Tale*, ideata da Bruce Miller nel 2017 e basata sull'omonimo romanzo distopico del 1985 della scrittrice canadese Margaret Atwood.

39 Il titolo del singolo *Nel Paese che sembra una scarpa*, tratto dall'album *Nati per subire* (2011) della band rock The Zen Circus.



di Gloria Pisacane
Vice Presidente LeA

LA TESTIMONIANZA



L'autrice al Rainbow day del 2016

«No guarda, non so cosa tu abbia frainteso ma non voglio.»

«Voglio io. E ti faccio passare 'sta fissa per le femmine, perché evidentemente il tuo ex non era capace di mostrarti cos'è un uomo vero.»

È così raccapricciante da non sembrare vero. E invece è lì, limpido e altisonante nei cassetti più in vista della mia memoria. A posteriori, credo che il mio percorso di attivismo sia partito da qui, per poi concretizzarsi materialmente a partire da un altro momento cardine della mia dignità tragica, precisamente scandito dalle seguenti parole: “Avrei preferito sapere che hai ucciso qualcuno e che non sai

come fare col cadavere. Che schifo, lesbica. Non farti vedere più”.

Lesbica, oltretutto, è quello che per anni, in un contesto culturale non avvezzo alle sfumature e calibrato su un sistema rigidamente binario e poco attento alle soggettività, mi sono dovuta convincere di essere.

Quelle piccole frasi contengono un concentrato così denso di sessismo, omobifobia e rigide impostazioni eteropatriarcali, che basterebbero a spiegare perché non è vero che la parità di genere è stata raggiunta e perché ognun¹ di noi dovrebbe portarne avanti le lotte, riconoscendo e mettendo da parte il proprio pri-

1 La schwa (ə) è un carattere dell'alfabeto fonetico, che viene utilizzato nell'italiano inclusivo per abbracciare con un solo termine ogni identificazione, evitando il plurale maschile generico.

vilegio e, per citare Colette Guillaumin², iniziando a considerare genere e razza come pure e semplici invenzioni del potere, al di là della eventuale biologia.

Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dalle presentazioni. Mi chiamo Gloria, ho 27 anni, sono nata nel lato del mondo considerato “fortunato” (virgolettato non perché non lo sia, ma perché dietro la cosiddetta “fortuna” c’è una storia coloniale e di sfruttamento che troppo spesso si ignora) e sono una donna pansessuale (privilegiata dall’essere cisgender e bianca) che per anni ha scambiato i sistemi di potere per “naturalità” o Karma. Mi sono avvicinata al mondo del volontariato e dell’attivismo nel 2013, e attualmente sono vicepresidente di LeA – Liberamente e Apertamente, associazione LGBTQI+ e transfemminista del leccese, che opera con un approccio intersezionale cercando di sopravvivere alle misure di contenimento della pandemia.

Il mio passatempo preferito è quello di fendere la nebbia machista da bar – che sovente si nasconde dietro la maschera della *goliardia* – “rovinando” (cit.) le battute sessiste e “non facendomi mai una risata” (cit.), oltre a impegnarmi quotidianamente nell’essere noiosa, ridondante e fieramente arrabbiata. Chi, storicamente e culturalmente, è sempre stato autorizzato a parlare e, come pratica politica (coscientemente o meno, precisando che per me *il personale è politico*), si rifiuta di ascoltare e riconoscere come valido il racconto di chi è sempre stato delegittimato a farlo, mi definisce aggressiva, talvolta nazifem-

minista. Lo fa mantenendo il tono provocatorio e canzonatorio di base a cui si pretende non venga associata una reazione; se ciò accade, infatti, scatta la corsa all’accusa di “isteria”, corredata dalla domanda di rito “Come pretendi di convincermi con questo atteggiamento?”, a ennesima conferma della perenne svalutazione.

Sono molte le cose che mi fanno arrabbiare e che cerco di combattere ogni giorno insieme a(l(l)ə compagnə femministə, con ogni mezzo a disposizione, tenendo sempre bene a mente che il femminismo è un percorso, non una medaglia da appuntare al petto.

Quanto segue, perciò, non ha alcuna pretesa di esaustività nella trattazione della tematica; l’intento è quello di stimolare una riflessione non tanto sui fatti compiuti, quanto su alcune delle dinamiche che portano a essi. Il risultato sarà raggiunto nel momento in cui chi si imbatte in queste parole si ritroverà a fine lettura con più domande (ovviamente non retoriche) che risposte. Perché è proprio dalle domande che si parte per la decostruzione e poi ricostruzione di qualsivoglia oggetto, identità, sistema, processo.

Al netto dei numeri su femminicidi³, stupri e ogni tipologia di violenza di genere, che pur sono fondamentali e preminenti⁴, gli anni di attivismo e le lotte continue mi hanno insegnato una cosa: il problema dei cosiddetti “eccessi” non è da relegare a episodi singoli, né a “raptus”, “follia”, “casi isolati”; al contrario, ci si trova davanti a un fenomeno ampio e oltremodo

2 Colette Guillaumin è stata sociologa e antropologa, ricercatrice presso il Centre National de la Recherche Scientifique en France (Cnrs) e docente ospite presso le università di Amiens, Ottawa e Montréal. Negli anni Settanta e Ottanta ha fatto parte del collettivo di “Questions Feministes” e della redazione di “Le Genre Humain”, due riviste francesi. I suoi titoli più noti sono *L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel* (1972); *Sexe, Race et Pratique du Pouvoir* (1992). Quest’ultimo si può leggere anche in italiano: *Sesso, razza e pratica del potere* (edizioni ombre corte, a cura di Sara Garbaroli, Vincenza Perilli e Valeria Ribeiro Corossacz).

3 A coloro che polemizzano sul termine, contrapponendogli con diletteggiato l’equivalente “maschicidi”, suggerisco di focalizzare la propria attenzione non tanto sul lemma linguistico impiegato, quanto sul movente che anima chi toglie la vita a una donna. [Nota modificata dalla Redazione]

4 [Al 10 febbraio](#), sono già 7 i femminicidi accertati del 2021; alcuni dati possono essere reperiti sui siti del [Ministero della Salute](#) e dell’[Istat](#). È importante ricordare che i dati sono riferiti a situazioni *conosciute*, e che un numero spropositato di persone tende a non comunicare e non denunciare.

sistemico⁵. La matrice di ogni disparità è culturale e profondamente radicata in ogni nostro automatismo; muove i primi passi dalle cose che vengono percepite come insignificanti e piccole (minuscole!), le quali al contempo costituiscono la base dello squilibrio sociale e della pretesa di poter disporre di qualcun'altro. Un esempio a caso? Tutto ciò che riguarda l'affermazione di un linguaggio inclusivo⁶ e l'importanza della rappresentazione viene generalmente definito "pretestuoso". Come può essere pretestuoso ciò che si configura come la porta d'accesso della percezione della realtà, che si forma su specifici setting fin dalle primissime acquisizioni infantili?

Riconoscere i propri privilegi è un processo d'impatto e decisamente scomodo, ma necessario a quell'assunzione di responsabilità propedeutica all'azione collettiva di lotta contro le disparità⁷, oltre che dal carattere liberatorio e svincolante dai ruoli sociali imposti. La violenza di genere si intreccia e si alimenta con dinamiche discriminatorie e razziste: la nostra società si mantiene in piedi facendo leva su tutta una serie di oppressioni, ancora una volta, *strutturali*, contro cui si fa molta fatica, come collettività, a ribellarsi. Il linguaggio comune (verbale e non), quello che utilizziamo quotidianamente, è uno specchio piuttosto fedele di questa situazione – e no, donne e soggettività LGBT-QI+ non sono immuni dal perpetrare tale meccanismo sistemico.

A titolo esemplificativo, l'esperienza per-

sonale mi ha portata a scontrarmi con questa realtà al momento dell'espressione del mio orientamento sessuale non monodirezionale, e a trovarmi per anni nella condizione di dover *scegliere* da che parte stare, quale ruolo incarnare. Gli stessi sguardi che il "frangente eterosessuale" mi riservava incontrandomi in compagnia di una donna, mi erano rivolti dal "frangente omosessuale" quando al mio fianco c'era un uomo. L'unica differenza si trovava nel sottotesto: da un lato ero disprezzabile a meno che non diventassi un feticcio sessuale, dall'altro mi veniva cucita sul petto la lettera scarlatta della Traditrice. Certo, grazie a un lavoro estenuante e continuo la situazione è decisamente migliorata da questo punto di vista, ma c'è molta altra strada da fare ed è tutta in salita.

Essendo l'educazione non formale (scolastica e non) uno dei miei canali preferiti d'attività, propongo ora un piccolo giochino: quante delle persone che leggono hanno notato la sola menzione di donne e uomini, e dunque l'assenza di citazione delle soggettività non-binarie, intersex⁸ e trans*? Strano per definizione, soprattutto per una persona che si definisce pansessuale e ridondante, vero?

Non pretendendo a questo punto di essere riuscita nell'intento, mi preme evidenziare quanto qualcosa che non rientri in una categorizzazione dai confini precisi e, in sostanza, si ponga al di là di un certo performativismo binario, spesso non

5 A titolo esemplificativo, il sito everydaysexism.com ("sessismo quotidiano") raccoglie ad oggi oltre 100mila testimonianze da 25 Paesi; 242mila follower su Twitter abitano il luogo virtuale rendendolo il contenitore della lotta per la parità di genere che, finalmente, parte dalla voce e dalla testimonianza soggettiva delle donne, libere in questa sede di poter parlare di ogni sorta di pregiudizio e comportamento sessista in cui ci si imbatte, su ogni livello.

6 A tal proposito, consiglio la lettura del libro *Femminili Singolari* della sociolinguista Vera Gheno.

7 Tengo a far notare come in alcune delle mie produzioni recenti ci si possa aspettare di incontrare la parola "uguaglianza" con rispettivi composti e derivati; reputandola fortemente grigia e livellante, preferisco orientarmi verso i concetti di "parità" ed "equità", che esaltano le differenze e permettono al mondo di essere colorato con le peculiarità di ognun'.

8 Data l'impossibilità di trattare l'argomento in maniera esaustiva in questa sede, consiglio di informarsi circa la condizione degli individui intersessuali e la canonica violenza medica che questi subiscono fin da neonati. A titolo di indirizzo rimando al sito intersexesiste.com e alle testimonianze riportate dal blog "[Al di là del Buco](#)" e dal "[Corriere della Sera](#)".



L'autrice alla manifestazione Black Lives Matter del giugno 2020

paia degna di considerazione; tale mancato riconoscimento porta di fatto a una cancellazione di esistenze e a una vera e propria soppressione di identità, che pur sono reali e chiedono di essere riconosciute nella loro essenza e totalità. Ripudio e rifiuto che, ovviamente, vengono estesi a ogni tipologia di deviazione dalla norma, comprendendo anche tutta quella fascia di uomini eterosessuali e cisgender che, a detta dei "veri uomini", sporcano e deturpano il concetto di *virilità*⁹.

Un'altra delle cose che l'attivismo mi ha insegnato è la necessità di distruggere quella che a me piace chiamare "la politica della redenzione": viene applicata indistintamente alle categorie di persone discriminate, per lo più donne, soggettività LGBTQI+ e migranti, in misura maggiore tanto quanto è lo squilibrio sociale.

Sei gay? Abominio! A meno che tu non sia in una relazione stabile che va avanti da anni, lo abbia scoperto abba-

stanza presto da poter dire di "esserlo sempre stato" e mantenga un basso profilo dal lato dell'espressione di sé e dell'esternazione di qualunque cosa sia collegabile all'omosessualità.

Siete una coppia di donne che vogliono avere un figlio? Ma non esiste, servono entrambe le figure genitoriali! Al massimo, se state insieme da tanto e non c'è possibilità di "cambiare idea" o lasciarvi, potete rendervi utili alla società richiedendo l'affido di una bambina sventurata. Ma solo temporaneo, non vi illudete.

Sei una migrante? Potevi rimanere dov'erri! Guerra? Be', sono cose che capitano, saresti dovuta restare lì a lottare per la tua patria. A meno che non dimostri in ogni modo di meritare una vita dignitosa e la nostra pietà, mostrandoti con tutti i mezzi possibili come "una brava persona". No, non fa nulla se il sistema d'accoglienza è fallace e al posto di praticare l'integrazione si paventa una teorizzata inclusione; la responsabilità è comunque tutta su di te e ogni minima sbavatura contribuirà a riportarti al punto di partenza¹⁰.

Come riassumere tutto ciò? "Sei fai la brava ti do la caramella." Peccato che le caramelle in questione dovrebbero essere liberamente accessibili, ma vengono "prese in gestione e tutelate" dagli stessi soggetti che stabiliscono i criteri di valutazione dell'essere "brava" (tenendo sempre a mente che queste caramelle sono null'altro che riconoscimenti, diritti civili e parità fra individui costituenti la società). A me suona piuttosto paternalistico, a voi no?

Dalla politica della redenzione alla performatività della vittima il passo è molto breve.

9 E qui vorrei che si rispondesse a queste domande: chi è un vero uomo? Cos'è la virilità e come si definisce? E, soprattutto, quante e quali fra le risposte date non fanno riferimento alla costruzione *sociale* del genere maschile?

10 La discriminazione razziale è affine a quella tra orientamenti sessuali, come più volte chiarito dalla Corte EDU. Al riguardo, cfr., in questo numero, F. Battista, *Arriva la legge Zan contro l'omobitransfobia: svolta verso la parità. Storia, contenuti e prospettive di una riforma attesa da decenni*, pp. 21-29.

Per quella che, di base, è la pornografia del dolore e la spettacolarizzazione della violenza tanto cara alle nostre pubbliche piazze, fisiche e virtuali, e alla stragrande maggioranza degli attori della narrazione giornalistica, è pensabile un unico modello di gestione della violenza. Perché sì, un altro dei problemi più gravi, a mio avviso, è che esiste un modo ben preciso di essere vittima, al di fuori del quale non si ha diritto di rivendicarsi tali. Ci sono una sequela di sensazioni standard e necessarie, un iter specifico da seguire per un tempo prestabilito, degli elementi (anche visibili) distintivi – e se non li hai... come fai a dimostrare di essere vittima?

Già, come fai? Come fai, venendoti a scontrare in partenza con la delegittimazione della tua esperienza? Come fai, quando si sa perfettamente che “le donne sono bugiarde, prima provocano e poi piangono”? Come fai, se ci metti tanto tempo a riuscire anche soltanto a dirlo a qualcuno?

“Cosa indossavi?”, “Hai fatto qualcosa per provocare?”, “Eri ubriaca¹¹?”, “Hai urlato?”, “Hai provato a difenderti?”, “Come mai non hai lividi, graffi, vestiti strappati?”, “E che ci facevi in giro tutta sola a quell’ora di notte?”. Sono frasi che ancora oggi troppo spesso vengono ripetute sia in sede di denuncia sia nei tribunali, oltre che in conversazioni generiche, e rientrano in quella pratica aberrante generalmente conosciuta come *victim blaming*.

Questo, neanche a dirlo, per rimanere nella narrazione di base delle “brave ragazze”; ma cosa succede quando il s-oggetto in questione abbandona ogni aspirazione alla purezza, alla famiglia, al femminile tradizionale?

Cosa succede nei casi come il mio, quando ci si ritrova a confrontarsi con una donna dichiaratamente pansessuale e

transfemminista, attiva nel sociale, che ha sempre amato fare sesso e l’ha fatto liberamente, che non ha avuto di certo una sola partner nella vita e a cui le persone piacciono senza far caso a genitali e/o genere, che non disdegna pratiche BDSM ed è in continua scoperta e promozione del piacere, eccentrica nel vestire e nell’espressione di sé, pratica del flirt e dei drink? “Non puoi essere una vittima, dai, hai un comportamento che istiga e predispone determinate situazioni! Chi è causa del suo mal pianga se stesso!”

Cosa succede a chi, per provare e provocare piacere, invia a una specifica persona una foto in atteggiamenti intimi, per poi ritrovarsi nel cellulare di una molteplicità di soggetti senza alcuna autorizzazione? “Se non ti fossi fatta e non avessi mandato ‘certe’ foto, non sarebbe successo nulla! Cosa pretendi, che se le tenga per sé? Non puoi essere una vittima, dai, hai un comportamento che istiga e predispone determinate situazioni! Chi è causa del suo mal pianga se stesso!”

Cosa succede a una *sex-worker* che subisce un qualunque tipo di molestia? “Ma dai, col lavoro che fai! Non puoi essere una vittima, dai, hai un comportamento che istiga e predispone determinate situazioni! Chi è causa del suo mal pianga se stesso!”

Giusto per riprendere il discorso dell’educazione non formale, ho voluto ricreare la situazione reale dello stato dei fatti in questa piccola narrazione: c’è un grande assente, nella quotidianità come in queste pagine, da cui spesso si prescinde (e sempre per gli stessi motivi): il Consenso esplicito.

Tutto questo, *signori miei*, è squisitamente culturale e sistemico. Ed è oramai impensabile.

11 Il femminile esclusivo è in questo contesto utilizzato per questioni statistiche. A riprova di quanto detto in precedenza: sì, mi sento in dovere di specificarlo preventivamente. E sì, lo reputo imbarazzante. Sì, non sono immune alle dinamiche fin qui riportate e sì, vivo il mio contesto storico.

Per collaborare con noi
redazione@policlic.it

Policlic

L'In-formazione a portata di clic_

Policlic
L'in-formazione a portata di clic_